

LA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

(Roma, 24 aprile 2025)

TITOLO I – Disposizioni generali

- **Capo I – Principi generali**
- **Capo II - Modalità di svolgimento della professione**
- **Capo III – Formazione e aggiornamento professionale**

TITOLO II - Albi, elenchi e registri

TITOLO III – Organi e funzioni degli ordini forensi

- **Capo I – L'Ordine forense**
- **Capo II – Ordine Circondariale**
 - **Sezione I – Modalità di svolgimento delle elezioni del consiglio dell'ordine**
- **Capo III – Consiglio Nazionale forense**
- **Capo IV – Congresso Nazionale forense**

TITOLO IV – Accesso alla professione

TITOLO V – Del procedimento disciplinare

- **Capo I – Disposizioni generali**
- **Capo II – Del procedimento dinanzi ai Consigli distrettuali di disciplina**
- **Capo III - Impugnazione, esecutività ed esecuzione delle decisioni disciplinari**

TITOLO VI – Norme transitorie

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

La libertà e l'indipendenza dell'avvocato

1. La professione di avvocato è libera e indipendente, partecipa alla realizzazione della giustizia ed alla difesa dei diritti e delle libertà, e vigila sul rispetto dei principi dello Stato di diritto.
2. La legge garantisce all'avvocato la dovuta tutela e permette l'esercizio delle sue attività professionali in condizioni di pari opportunità tra i generi e nel rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione, nonché nel rispetto della dignità sociale della professione.

Articolo 2

La disciplina dell'ordinamento forense

1. L'ordinamento forense, stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta: a) regola l'organizzazione e l'esercizio della professione di avvocato e, nell'interesse pubblico, assicura la idoneità professionale degli iscritti onde garantire la tutela degli interessi individuali e collettivi sui quali essa incide; b) tutela l'affidamento della collettività e degli assistiti, prescrivendo l'obbligo della correttezza dei comportamenti e la cura della qualità ed efficacia della prestazione professionale; c) promuove l'ingresso alla professione di avvocato e l'accesso alla stessa, in particolare alle giovani generazioni, con criteri di valorizzazione del merito.

Articolo 3

I diritti, i doveri e il ruolo dell'avvocato

1. L'avvocato è un professionista intellettuale che, in libertà, autonomia e indipendenza, svolge le attività di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 4.
2. L'avvocato garantisce l'effettività della tutela dei diritti nella giurisdizione e nell'ordinamento giuridico.
3. L'avvocato svolge le proprie funzioni senza limitazioni e condizionamenti.
4. L'avvocato ha diritto a un compenso equo, proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e conforme ai parametri per la liquidazione dei compensi degli avvocati, fissati con decreto ministeriale di cui all'art. 11, comma 5 della presente legge.
5. Le istituzioni forensi partecipano e intervengono con diritto di voto a tutte le funzioni degli organi centrali e locali di gestione dell'organizzazione e dell'amministrazione della giustizia.
6. L'esercizio dell'attività di avvocato è fondato sull'autonomia e sull'indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale. La professione forense, tenendo conto del rilievo sociale della difesa, è esercitata con lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, nel rispetto dei principi della corretta e leale concorrenza.

7. L'avvocato ha l'obbligo, se chiamato, salvo giustificato motivo, di prestare la difesa d'ufficio, in quanto iscritto nell'apposito elenco, e di assicurare il patrocinio in favore dei non abbienti.

Articolo 4

Le attività professionali dell'avvocato

1. L'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato. Possono essere iscritti esclusivamente coloro che, in possesso del diploma di laurea magistrale in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 68, ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge. L'avvocato può esercitare l'attività di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica. Per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo 32. Restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l'esame di Stato, sono iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'avvocato, nell'esercizio della sua attività, è soggetto alla legge e alle regole deontologiche.
3. Sono sempre attività esclusive dell'avvocato l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali, nelle procedure arbitrali, nei procedimenti di risoluzione alternative delle controversie, nei procedimenti di volontaria giurisdizione e nei procedimenti amministrativi a carattere contenzioso e precontenzioso.
4. L'esercizio dell'attività di consulenza e assistenza legale, svolta in modo continuativo, sistematico, organizzato e dietro corrispettivo, è consentita esclusivamente agli iscritti all'albo degli avvocati e ai praticanti abilitati.
5. Essa è altresì consentita ai professionisti diversi da quelli iscritti nell'albo degli avvocati in quanto strettamente funzionale allo svolgimento della loro attività professionale.
6. Fermo restando quanto previsto al comma 5, è nulla ogni pattuizione avente a oggetto il pagamento di corrispettivo, in qualunque forma, in favore di soggetti non iscritti all'albo degli avvocati quale compenso per attività di consulenza e assistenza legale.
7. La legge determina le ipotesi in cui specifici atti aventi rilevanza giuridica per l'ordinamento sono considerati nulli o annullabili ove compiuti senza assistenza legale, disciplinando le modalità di accertamento e le relative procedure di attestazione.
8. L'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale, nonché agli avvocati dello Stato.
9. L'uso del titolo è vietato a chi sia stato radiato o abbia perduto i requisiti necessari per l'iscrizione nell'albo o per il suo mantenimento.

Articolo 5

Il giuramento dell'Avvocato

1. Per poter esercitare la professione, l'avvocato giura di osservare i propri doveri dinanzi al Consiglio dell'ordine riunito in pubblica seduta, pronunciando le seguenti parole: "Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, giuro di osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia e a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

Articolo 6

Principi generali in materia di svolgimento del tirocinio

1. Il tirocinio professionale consiste nella formazione, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzata a fargli conseguire le competenze necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche.
2. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso lo studio professionale di un avvocato, consiste nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale secondo quanto previsto dal titolo quarto della presente legge.
3. Non sono ammesse modalità di tirocinio diverse o equipollenti a quelle di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dall'art. 64.
4. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti a responsabilità disciplinare.

Articolo 7

Segreto professionale

1. Il segreto professionale è istituito che attiene all'ordine pubblico. È generale, assoluto, e illimitato nel tempo. Il diritto dell'assistito e dell'avvocato al segreto professionale è inviolabile e indisponibile.
2. L'avvocato è tenuto verso terzi, nell'interesse della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e del massimo riserbo sui fatti e sulle circostanze apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale.
3. Il segreto professionale si estende a qualsiasi supporto materiale o immateriale quali ad esempio, documenti cartacei, elettronici, video o audio.
4. È consentito all'avvocato derogare agli obblighi di cui sopra qualora la divulgazione di quanto appreso sia necessaria: a) per lo svolgimento dell'attività di difesa; b) per impedire la commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza; c) per allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e cliente o parte assistita; d) nell'ambito di una procedura disciplinare. In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori anche occasionali dell'avvocato, oltre che di coloro che svolgono il tirocinio presso lo stesso, in relazione ai fatti e alle circostanze da loro apprese nella loro qualità o per effetto dell'attività svolta. L'avvocato è tenuto ad adoperarsi affinché anche da tali soggetti siano osservati gli obblighi di segretezza e di riserbo sopra previsti.
6. L'avvocato, i suoi collaboratori e i dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei procedimenti e nei giudizi di qualunque specie su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della professione o dell'attività di collaborazione o in virtù del rapporto di dipendenza, salvi i casi previsti dalla legge.
7. Quando l'avvocato esercita in associazioni professionali o in qualità di socio di una società tra avvocati, o multidisciplinare, o in una rete professionale, al segreto sono tenuti anche gli associati, gli altri soci e gli altri soggetti facenti parte della rete. Il segreto si estende anche agli avvocati che condividono i locali dove esercitano la professione, anche se non si tratti di associazioni professionali, di società tra avvocati o multidisciplinari, o di reti professionali.

8. Le ispezioni e le perquisizioni nello studio o nell'abitazione dell'avvocato, anche se indagato, sono consentite solo nei casi e con le garanzie di cui all'art. 103 c.p.p.

9. La violazione degli obblighi del presente articolo costituisce anche illecito disciplinare. La violazione degli obblighi di cui al comma 5 costituisce giusta causa per l'immediato scioglimento del rapporto di collaborazione o di dipendenza.

Articolo 8

Deontologia

1. L'avvocato e il praticante avvocato esercitano la professione uniformandosi al codice deontologico forense.

2. Il CNF, sentiti i consigli dell'ordine circondariali, emana e aggiorna periodicamente il codice deontologico, curandone la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la diffusione in modo da favorirne la più ampia conoscenza.

3. Il codice deontologico stabilisce le norme di comportamento che l'avvocato è tenuto ad osservare in via generale e, specificamente, nei rapporti con il cliente, con i colleghi, con i terzi e le controparti, con i magistrati e con altri professionisti. Le norme del codice deontologico, per quanto possibile, sono caratterizzate dall'osservanza del principio della tipizzazione della condotta e contengono l'espressa indicazione della sanzione applicabile.

4. Il codice deontologico entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 9

Assicurazione per la responsabilità civile

1. L'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti devono stipulare, autonomamente o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato comunica al Consiglio dell'Ordine gli estremi della propria polizza assicurativa, compresa ogni successiva variazione.

2. Le condizioni essenziali e i valori minimi dei massimali della polizza sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.

Articolo 10

Informazioni sull'esercizio della professione

1. È consentita all'avvocato, a tutela dell'affidamento della collettività, la pubblicità informativa sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.

2. Le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, nel rispetto dei principi di indipendenza, dignità e integrità della professione nonché del segreto professionale, devono essere trasparenti, veritiere, corrette, non comparative con altri professionisti né equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive.

3. In ogni caso le informazioni offerte devono essere limitate alla natura e ai contenuti dell'obbligazione professionale.

Articolo 11

Compenso per l'attività professionale

1. Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale. L'incarico può essere svolto a titolo gratuito.
2. Nel rispetto del principio dell'equo compenso la pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.
3. È consentito all'avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell'articolo 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionati all'attività svolta, e comunque non superino del 20% il massimo aumento previsto dai parametri vigenti.
4. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico; a richiesta è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.
5. I parametri per il calcolo del compenso professionale dell'avvocato sono adottati con decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, e si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.
6. I parametri sono formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e l'unitarietà e la semplicità nella determinazione dei compensi.
7. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà.
8. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine presso cui è iscritto l'avvocato affinché esperisca un tentativo di conciliazione.
9. Il consiglio dell'ordine, su richiesta dell'avvocato o di suoi eredi, rilascia un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata che costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 281-undecies del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista. Il giudizio di opposizione si svolge davanti al giudice competente per materia e per valore secondo i principi previsti dalla legge e, in quanto compatibile, nelle forme di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
10. Oltre al compenso per la prestazione professionale, sono dovuti, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente nonché il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura è determinata dal decreto di cui al comma 5, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive.

Articolo 12

Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni

1. Salvo quanto stabilito per le difese d'ufficio ed il patrocinio dei meno abbienti, l'avvocato ha piena libertà di accettare o rifiutare ogni incarico. L'avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente. L'avvocato può esercitare l'incarico professionale anche in proprio, salve le limitazioni previste dalla legge.
2. L'incarico per lo svolgimento di attività professionale è personale anche nell'ipotesi in cui sia conferito all'avvocato componente di un'associazione o società professionale. Con l'accettazione dell'incarico l'avvocato ne assume la responsabilità personale illimitata, solidalmente con l'associazione o la società. Nell'esercizio della sua attività l'avvocato può farsi sostituire da altro avvocato o da un praticante abilitato di cui all'art. 64 comma 7, con delega verbale.
3. L'avvocato che si fa sostituire o coadiuvare da altri avvocati o praticanti rimane personalmente responsabile verso i clienti.
4. L'avvocato può nominare stabilmente uno o più sostituti presso ogni ufficio giudiziario, depositando la nomina presso l'ordine di appartenenza.

Capo II

Modalità di svolgimento della professione

Articolo 13

L'attività professionale dell'avvocato

1. La professione forense può essere esercitata in forma individuale ovvero attraverso la partecipazione ad associazioni, società tra avvocati o reti professionali.
2. L'avvocato può partecipare a più associazioni, società tra avvocati o reti professionali. Le prestazioni rese dall'avvocato tramite la partecipazione ad associazioni, società tra avvocati o reti professionali valgono ai fini e agli effetti dell'ammissione al corso per l'iscrizione all'Albo speciale per le giurisdizioni superiori e del raggiungimento dei requisiti per l'acquisizione e per il mantenimento del titolo di avvocato specialista e in ogni altro elenco ed albo per la cui iscrizione sia richiesta una previa esperienza professionale.
3. L'incarico professionale è sempre conferito all'avvocato in via personale.
4. La partecipazione ad associazioni, società tra avvocati o reti professionali deve esser svolta con salvaguardia dell'autonomia, della libertà e dell'indipendenza intellettuale e di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario.
5. I redditi derivanti dall'esercizio della professione forense attraverso la partecipazione ad associazioni tra avvocati o reti tra avvocati si qualificano ad ogni effetto ai fini fiscali come redditi da lavoro autonomo e risultano soggetti ai pertinenti regimi fiscali agevolativi, ivi compreso il regime forfettario di cui all'art. 1, commi da 54 a 57, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 14

L'Associazione professionale forense

1. L'attività professionale dell'avvocato può essere esercitata in forma associata, unitamente ad altri liberi professionisti purché iscritti ad albo professionale. All'associazione professionale forense devono partecipare almeno due avvocati iscritti all'albo. L'associazione dovrà riportare nella sua denominazione l'indicazione "associazione" o "studio associato".
2. L'associazione professionale forense rappresenta un unico centro di imputazione giuridica degli associati; ciascun associato, anche disgiuntamente, ha la legittimazione processuale dell'associazione, salvo diverso accordo.
3. Le associazioni tra professionisti possono indicare l'esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se gli associati sono in maggioranza avvocati iscritti all'albo. L'associazione è obbligata a comunicare al Consiglio dell'Ordine di appartenenza il venir meno del requisito soggettivo necessario ai fini dell'iscrizione al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
4. Le associazioni professionali forensi sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede. La sede dell'associazione è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. L'associazione può avere sedi secondarie.
5. Il contratto associativo deve indicare la sede; la durata; i conferimenti degli associati, specificando la collaborazione effettivamente svolta all'interno dello studio o i mezzi conferiti per lo svolgimento dell'attività; la garanzia e i rischi dei conferimenti; le modalità di ripartizione nei guadagni e nelle

perdite; la restituzione dei beni conferiti in godimento; le cause di recesso e le regole di liquidazione della quota dell'associato receduto; specifiche ipotesi di esclusione dell'associato; le cause di scioglimento dell'associazione.

6. L'associato può essere escluso dagli altri associati se sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. In tal caso, l'esclusione è deliberata dalla maggioranza degli associati, non computandosi nel numero di questi l'associato da escludere, ed ha effetto decorsi sessanta giorni dalla data della comunicazione all'associato escluso. Entro questo termine l'associato escluso può fare opposizione davanti al tribunale, il quale può sospendere l'esecuzione. Se l'associazione si compone di due associati, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale, su domanda dell'altro. Salva la fase cautelare della sospensione del provvedimento di esclusione, il ricorso all'autorità giudiziaria deve essere preceduto a pena di improcedibilità dal tentativo obbligatorio di conciliazione avanti al Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritta l'associazione; durante il tentativo di conciliazione avanti al Consiglio dell'Ordine rimane sospeso il termine per l'opposizione al provvedimento di esclusione.

7. La cancellazione o radiazione dell'associato dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione di diritto dall'associazione.

8. I redditi delle associazioni professionali forensi di cui al presente articolo si qualificano, ai fini fiscali, come redditi da lavoro autonomo.

9. Gli avvocati e le associazioni professionali forensi di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile.

10. Ogni avvocato associato è tenuto per conto dell'associazione al rispetto degli obblighi derivanti dagli oneri previdenziali come definiti dai regolamenti di Cassa Forense.

11. Le associazioni professionali forensi che hanno ad oggetto lo svolgimento di attività professionale possono accedere alle procedure previste dal decreto legislativo del 12 gennaio 2019 n. 14 solo su propria istanza.

Articolo 15

Reti tra avvocati e reti multidisciplinari.

1. La professione forense può essere esercitata con la partecipazione a contratti di rete tra avvocati o multidisciplinari. Alla rete multidisciplinare devono partecipare almeno due avvocati iscritti all'albo. I contratti di rete multidisciplinari possono essere stipulati dagli iscritti all'albo forense, unitamente ad altri liberi professionisti iscritti in appositi albi e appartenenti alle categorie individuate con il Decreto del Ministro della giustizia del 4 febbraio 2016, n. 23.

2. I contratti di rete partecipata da avvocati sono iscritti in una apposita sezione dell'albo dell'ordine forense nel cui circondario hanno sede. Il contratto di rete deve indicare la sede dove si trova il centro principale degli affari. La rete tra avvocati o multidisciplinare può avere sedi secondarie. L'avvocato partecipante alla rete deve darne comunicazione anche al Consiglio dell'Ordine di iscrizione, se diverso dal centro principale degli affari.

3. Il contratto di rete tra avvocati o multidisciplinare che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale è dotato di soggettività giuridica se stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere iscritto in apposita sezione speciale dell'albo tenuto presso il consiglio dell'ordine degli avvocati e di tutti gli altri ordini di appartenenza nel cui circondario ha sede.

4. L'incarico professionale è sempre conferito all'avvocato in via personale. La partecipazione ad una rete tra avvocati o multidisciplinare non può pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza

intellettuale e di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario.

5. L'attività professionale svolta dagli avvocati per il tramite dei contratti di rete dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale.

6. L'avvocato può partecipare a più di una rete tra avvocati o multidisciplinare.

7. Il contratto di rete può avere ad oggetto l'esercizio di attività proprie della professione forense solo se tra i partecipanti alla rete vi sono almeno due avvocati iscritti all'albo.

8. Le reti tra avvocati o multidisciplinari possono partecipare e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati ai sensi dell'art. 12, comma 3, legge 12 maggio 2017, n. 81.

9. Alle reti tra avvocati o multidisciplinari si applica, in quanto compatibile, l'art. 3, commi 4-ter e 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5.

10. Le reti tra avvocati o multidisciplinari dotate di soggettività giuridica possono accedere alle procedure da esse fruibili secondo le disposizioni del decreto legislativo del 12 gennaio 2019 n. 14 solo su propria istanza.

Articolo 16

Esercizio della professione forense in forma societaria.

1. L'esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la società; presso tale sezione speciale è resa disponibile la documentazione analitica, per l'anno di riferimento, relativa alla compagine sociale. Le società tra avvocati possono avere sedi secondarie. L'avvocato partecipante alla società tra avvocati deve darne comunicazione anche al Consiglio dell'Ordine di iscrizione, se diverso dal centro principale degli affari. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio.

2. Nelle società di cui al comma 1:

- a) i soci, titolari di una partecipazione sociale corrispondente almeno a due terzi del capitale sociale, del diritto di partecipazione agli utili e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi. Sono ammessi soci non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento;
- b) la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati;
- c) i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale.

3. Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale. L'incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell'incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilità, iniziali o sopravvenuti. La designazione del socio professionista viene compiuta dal cliente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo deve essere previamente comunicato per iscritto al cliente.

4. La responsabilità della società non esclude la responsabilità, anche disciplinare, del professionista che ha eseguito la specifica prestazione.

5. La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituiscono, se definitive, causa di esclusione di diritto dalla società di cui al comma 1. Le società di cui al comma 1 sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dei consigli distrettuali di disciplina.
6. Le società di cui al comma 1 sono tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale.
7. Le società di cui al comma 2, lettera a), in qualunque forma costituite, sono tenute a prevedere e inserire nella loro denominazione sociale l'indicazione "società tra avvocati" o "società tra professionisti".
8. Le società tra avvocati sono tenute ad applicare la maggiorazione percentuale, relativa al contributo integrativo di cui all'articolo 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'IVA; tale importo è riversato annualmente alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
9. La società tra avvocati non può prestare attività a favore del socio non professionista o di soggetti da essi controllati o collegati o sottoposti a comune controllo.
10. L'avvocato può partecipare a più di una società tra avvocati.
11. Gli avvocati possono partecipare alle società tra professionisti disciplinate dall'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, solo per l'esercizio dell'attività di consulenza.
12. Le società tra avvocati possono accedere alle procedure da esse fruibili secondo le disposizioni del decreto legislativo del 12 gennaio 2019 n. 14 solo su propria istanza.

Articolo 17

Conferimento dell'incarico da parte di un terzo.

1. L'incarico è conferito di regola dalla parte assistita.
2. L'incarico può essere conferito da un terzo, nell'interesse proprio o della parte assistita, e deve essere svolto nell'interesse esclusivo di quest'ultima.
3. L'incarico conferito dal terzo può essere accettato solo previa comunicazione e con il consenso della parte assistita e non deve pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale e di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito.

Articolo 18

Monocommittenza

1. L'avvocato può esercitare l'attività in regime di monocommittenza, in via continuativa ed esclusiva, in favore di un altro avvocato, di un'associazione professionale di cui al precedente art. 14, o di una rete tra avvocati o multidisciplinare dotata di soggettività giuridica di cui all'art. 15 o di una società tra avvocati, a fronte di un compenso.
2. La prestazione dell'avvocato in regime di monocommittenza non è un rapporto di lavoro subordinato e ha natura di prestazione d'opera professionale intellettuale disciplinata dagli articoli 2222 codice civile e seguenti.
3. Il contratto tra l'avvocato in regime di monocommittenza e il committente è stipulato in forma scritta, ai fini della prova, e deve contenere i seguenti elementi:

- a) la durata del rapporto; resta ferma la libertà delle parti di stabilire un rinnovo automatico del rapporto contrattuale con obbligo di preavviso dell'eventuale diniego da comunicare almeno sei mesi prima della scadenza dello stesso;
- b) il compenso e i criteri per la sua determinazione; il compenso corrisposto, con cadenza periodica preferibilmente mensile, all'avvocato in regime di monocommittenza deve essere congruo e proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione d'opera professionale eseguita e comunque non inferiore ai parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia, su proposta del Consiglio Nazionale Forense, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
- c) il diritto dell'avvocato in regime di monocommittenza al rimborso delle spese per la formazione propedeutica al conseguimento e al mantenimento del titolo di avvocato specialista ai sensi dell'art. 25, quando tale formazione specialistica sia richiesta dal committente o sia con questi concordata, delle spese sostenute per la stipula della polizza assicurativa, delle spese sostenute per eventuali incarichi afferenti al rapporto di monocommittenza e svolti su espressa richiesta e autorizzazione preventiva del soggetto committente;
- d) il periodo di prova da stabilire nel termine concordato tra le parti, comunque non superiore a sei mesi. Durante tale periodo, il rapporto può essere risolto da entrambe le parti senza obbligo di preavviso, fatto salvo il diritto dell'avvocato in regime di monocommittenza alla percezione del compenso per le prestazioni effettuate;
- e) la pattuizione di un periodo di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso per entrambe le parti non inferiore a tre mesi per i rapporti di durata fino a cinque anni e non inferiore a sei mesi per i rapporti di durata superiore a cinque anni. Il mancato rispetto dei termini di preavviso del recesso comporta l'obbligo della parte recedente di corrispondere un importo a titolo di indennità sostitutiva del periodo di preavviso calcolata sulla base della media dei compensi incassati dall'avvocato in regime di monocommittenza nei sei mesi precedenti di effettivo lavoro e del numero di mesi di preavviso. Il preavviso non è dovuto nel caso di scioglimento del contratto di monocommittenza per grave inadempimento dell'avvocato in regime di monocommittenza.
4. Gli accordi verbali o quelli adottati in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulli e sono sostituiti di diritto da clausole conformi alle disposizioni della presente legge.
5. Il committente si impegna ad agevolare l'opera dell'avvocato in regime di monocommittenza in ogni fase dell'esecuzione del rapporto, anche mediante la messa a disposizione dei beni strumentali destinati all'attività professionale del committente stesso, e a contribuire alla sua formazione anche deontologica.
6. L'avvocato in regime di monocommittenza è tenuto al rispetto del segreto professionale e comunque a non divulgare, in alcun modo, a soggetti terzi, anche successivamente alla cessazione del rapporto, i dati e le informazioni riguardanti gli atti, le pratiche e i nominativi dei quali entra in possesso nello svolgimento dell'incarico e inerenti all'attività del committente.
7. Durante la vigenza del rapporto contrattuale o all'atto della cessazione del contratto di monocommittenza, le parti possono stipulare, in forma scritta, un patto di non concorrenza per il periodo successivo alla cessazione del contratto, secondo le modalità dell'art. 2596 c.c., che non impedisca lo svolgimento futuro dell'attività professionale dell'avvocato in regime di monocommittenza.
8. Il patto di non concorrenza ha una durata che non può superare i due anni e ha ad oggetto l'obbligo di non sollecitazione dei clienti e degli altri collaboratori, nonché il divieto di utilizzazione delle

informazioni apprese durante il rapporto di collaborazione relative allo studio del titolare e alla clientela.

9. Nei casi di indisponibilità continuativa per un periodo non superiore a centottanta giorni dovuti a gravidanza, maternità o paternità, adozione, malattia e infortunio è vietato il recesso da parte del committente e il rapporto contrattuale rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo. Le parti possono concordare per iscritto che, al momento del verificarsi di uno dei casi di cui al precedente periodo, sia concesso all'avvocato in regime di monocommittenza un ulteriore periodo di indisponibilità che non comporti il diritto di recesso da parte del committente. Quando l'indisponibilità dell'avvocato in regime di monocommittenza permanga successivamente al decorso dei termini di cui al presente comma, il committente può recedere con obbligo di corresponsione dell'indennità sostitutiva del diritto al preavviso da calcolarsi con le modalità indicate al precedente comma 3, lett e).

10. Le prestazioni d'opera intellettuale dell'avvocato in regime di monocommittenza svolte durante il rapporto contrattuale con il committente valgono ai fini e agli effetti dell'ammissione al corso per l'iscrizione all'Albo speciale per le giurisdizioni superiori e del raggiungimento dei requisiti per l'acquisizione, per il mantenimento del titolo di avvocato specialista e in ogni altro elenco ed albo per la cui iscrizione sia richiesta una previa esperienza professionale.

11. L'esercizio dell'attività in regime di monocommittenza ai sensi del presente articolo non configura un'ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 29 comma 1, lett. a).

Articolo 19

Contratto di collaborazione continuativa.

1. L'avvocato può prestare in favore di un altro avvocato, di un'associazione professionale di cui al precedente art. 14, di una rete tra avvocati o multidisciplinare dotata di soggettività giuridica di cui all'art. 15, o di una società tra avvocati, attività di collaborazione continuativa a fronte di un compenso.

2. La prestazione dell'avvocato in regime di collaborazione continuativa deve ritenersi senza alcun carattere di rapporto di lavoro subordinato ed avente natura di prestazione d'opera professionale intellettuale disciplinata dagli articoli 2222 codice civile e seguenti.

3. Il contratto tra l'avvocato in regime di collaborazione continuativa e un altro avvocato è stipulato in forma scritta, ai fini della prova, e deve contenere i seguenti elementi:

a) la durata del rapporto; resta ferma la libertà delle parti di stabilire un rinnovo automatico del rapporto contrattuale con obbligo di preavviso dell'eventuale diniego da comunicare almeno tre mesi prima della scadenza dello stesso.

b) il compenso e i criteri per la sua determinazione;

c) il diritto dell'avvocato in regime di collaborazione continuativa al rimborso delle spese per la formazione propedeutica al conseguimento e al mantenimento del titolo di avvocato specialista ai sensi dell'art. 25, quando tale formazione specialistica sia richiesta dal committente o sia con questi concordata, delle spese sostenute per eventuali incarichi afferenti al rapporto di collaborazione continuativa e svolti su espressa richiesta e autorizzazione preventiva del soggetto committente;

4. Gli accordi verbali o quelli adottati in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulli e sono sostituiti di diritto da clausole conformi alle disposizioni della presente legge.

5. L'avvocato in regime di collaborazione continuativa è tenuto a non divulgare, in alcun modo, a soggetti terzi, anche successivamente alla cessazione del rapporto, i dati e le informazioni riguardanti

gli atti, le pratiche e i nominativi dei quali entra in possesso nello svolgimento dell'incarico e inerenti all'attività del committente.

6. Nei casi di indisponibilità continuativa per un periodo non superiore a centottanta giorni dovuti a gravidanza, maternità o paternità, adozione, malattia e infortunio è vietato il recesso da parte del committente e il rapporto contrattuale rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo.

7. Le prestazioni d'opera intellettuale dell'avvocato in regime di collaborazione continuativa svolte durante il rapporto contrattuale con il committente valgono ai fini e agli effetti dell'ammissione al corso per l'iscrizione all'Albo speciale per le giurisdizioni superiori e del raggiungimento dei requisiti per l'acquisizione e per il mantenimento del titolo di avvocato specialista e in ogni altro elenco ed albo per la cui iscrizione sia richiesta una previa esperienza professionale.

Capo III

Formazione e aggiornamento professionale

Art. 20

Principi generali in materia di formazione e aggiornamento professionale

1. L'avvocato cura la formazione professionale dimostrando, per ogni anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre, di aver assolto l'obbligo di aggiornamento attraverso la partecipazione, continua e costante nel tempo, ad iniziative formative, anche quale formatore, che garantiscono e assicurano la qualità delle prestazioni professionali sia per la migliore tutela dei diritti delle parti assistite o per le quali svolge consulenza legale sia per il corretto esercizio dell'amministrazione della giustizia.

Art. 21

Cause di esenzione

1. L'avvocato sospeso dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 30 è temporaneamente esentato dall'assolvimento dell'obbligo di formazione e aggiornamento professionale e, comunque, limitatamente al periodo in cui ricopre la carica. È, altresì, esentato temporaneamente dall'assolvimento dell'obbligo di formazione e aggiornamento professionale, limitatamente al periodo in cui ricopre la carica, l'avvocato che compone, per elezione o per nomina, organi con funzioni legislative o giurisdizionali, nazionali, europei o internazionali.

2. I professori universitari, sia in ruolo che fuori ruolo, anche collocati a riposo e i ricercatori confermati in materie giuridiche sono esentati dall'obbligo di formazione e aggiornamento professionale ad eccezione delle materie della deontologia professionale e dell'ordinamento.

3. Il Consiglio Nazionale Forense con il regolamento di cui all'art. 22 può stabilire ulteriori cause di esenzione tenendo conto:

- a) dell'anzianità di iscrizione all'albo di cui all'art. 26, comma 1, lettera a);
- b) di particolari condizioni soggettive che incidono, anche solo parzialmente e per un periodo limitato di tempo, sull'obbligo di formazione e aggiornamento professionale.

Art. 22

Competenza del Consiglio Nazionale Forense

1. Il Consiglio Nazionale Forense, con proprio regolamento:

- a) stabilisce le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di formazione e aggiornamento professionale, anche promuovendo la formazione a distanza e assicurandone il corretto svolgimento con adeguati ed idonei strumenti di controllo;
- b) disciplina la gestione e l'organizzazione dell'attività di formazione e aggiornamento professionale a cura degli ordini territoriali, anche tramite le unioni di cui all'art. 51, comma 1, lettera p), delle associazioni forensi inserite negli elenchi di cui all'art. 57, comma 1, lettere s) e t), di altri soggetti accreditati;
- c) individua le misure per incentivare, unitamente al sistema generale di formazione e aggiornamento professionale, quello individuale ispirandosi a criteri di premialità tra cui:

l'acquisizione del titolo di avvocato specialista di cui all'art. 25, la frequentazione o la partecipazione, con esito positivo, ove previsto, di corsi abilitanti all'iscrizione in elenchi o registri tenuti da autorità amministrative e giurisdizionali;

d) determina i criteri per l'accreditamento di soggetti terzi, fermo restando che l'atto costitutivo o lo statuto che ne regola il funzionamento deve prevedere tra gli scopi e le finalità la promozione della formazione e dell'aggiornamento professionale.

2. Il Consiglio Nazionale Forense, nell'ambito dei corsi che abilitano gli avvocati all'iscrizione in elenchi tenuti da autorità amministrative o giurisdizionali, partecipa alla redazione dei relativi provvedimenti normativi e organizzativi.

Art. 23

Competenza degli Ordini territoriali, delle associazioni forensi e degli altri soggetti accreditati

1. L'attività di formazione e aggiornamento professionale è realizzata nel rispetto delle previsioni del regolamento di cui all'art. 22 dagli ordini territoriali, dalle unioni regionali e interregionali, dalle associazioni forensi inserite negli elenchi di cui all'art. 57, comma 1, lettere s) e t) e dagli altri soggetti accreditati, anche di intesa, in convenzione e in collaborazione tra loro, e deve essere tendenzialmente gratuita.

2. Per l'organizzazione delle attività di formazione e aggiornamento professionale, gli ordini territoriali, le unioni regionali e interregionali, le associazioni forensi e gli altri soggetti accreditati, anche di intesa, in convenzione e in collaborazione tra loro, possono beneficiare di fondi erogati da enti pubblici, nazionali, europei e internazionali, fermo restando la tendenziale gratuità dell'attività realizzata.

Art. 24

Mancato assolvimento dell'obbligo di formazione e aggiornamento professionale

1. L'avvocato che, entro la fine di ogni anno solare, non abbia assolto totalmente l'obbligo di formazione e aggiornamento professionale deve provvedere entro il primo trimestre dell'anno successivo; decorso il trimestre, se l'avvocato non ha provveduto ad assolvere totalmente l'obbligo di formazione e aggiornamento professionale, l'ordine che tiene l'albo a cui è iscritto formula formale diffida assegnando un termine di tre mesi per la regolarizzazione, decorsi i quali applica, previa audizione, la sospensione amministrativa dall'albo con effetto immediato. Il provvedimento con cui viene applicata la sospensione amministrativa è impugnabile al Consiglio Nazionale Forense entro trenta giorni dalla comunicazione. La sospensione è revocata quando l'avvocato dimostra di aver assolto compiutamente l'obbligo formativo e di aggiornamento professionale.

Art. 25

Titolo di avvocato specialista

1. L'avvocato può conseguire il titolo di specialista secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni stabilite dal Consiglio Nazionale Forense con proprio regolamento, che ne disciplina anche le modalità di mantenimento.

2. Il titolo di avvocato specialista può essere conseguito in uno dei settori di specializzazione individuati con il regolamento di cui al comma che precede.

3. L'avvocato può conseguire il titolo di specialista:

a) frequentando, con esito positivo, un corso di specializzazione organizzato in un periodo di ventiquattro mesi dagli ordini territoriali, anche a mezzo delle unioni regionali o interregionali, e dalle associazioni forensi specialistiche inserite nell'elenco di cui all'art. 57, comma 1, lettera s) anche di intesa, in collaborazione o in convenzione con i dipartimenti di giurisprudenza delle università legalmente riconosciute;

b) comprovando di aver esercitato negli ultimi cinque anni decorrenti dalla presentazione della domanda attività prevalente nel settore di specializzazione nel quale intende conseguire il titolo. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce i parametri e i criteri sulla base dei quali valutare l'esercizio prevalente di attività professionale in uno dei settori di specializzazione.

4. Nella ipotesi di cui alla lettera a) del comma che precede, l'avvocato deve comunque dimostrare di aver esercitato negli ultimi due anni decorrenti dalla presentazione della domanda attività prevalente nel settore di specializzazione nel quale intende conseguire il titolo.

5. L'attribuzione del titolo di specialista sulla base della valutazione della partecipazione ai corsi di specializzazione nonché dei titoli ai fini della valutazione della comprovata esperienza professionale spetta in via esclusiva al Consiglio Nazionale Forense che, nei casi stabiliti con il medesimo regolamento di cui al comma 1, può revocarlo, previa audizione dell'avvocato specialista.

6. I professori universitari, sia in ruolo che fuori ruolo, e i ricercatori confermati possono conseguire il titolo di specialista nel settore scientifico di afferenza. I dottori di ricerca che abbiano conseguito il titolo negli ultimi cinque anni decorrenti dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, possono conseguire il titolo di specialista in uno dei settori di specializzazione di cui al precedente comma 2 ferma restando la riconducibilità del curriculum di dottorato al settore di specializzazione e comunque dimostrando di aver esercitato negli ultimi tre anni decorrenti dalla presentazione della domanda attività prevalente nel medesimo settore di specializzazione nel quale intendono conseguire il titolo.

7. Il decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è abrogato a far data dalla entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 del presente articolo. Il regolamento disciplina il regime transitorio.

TITOLO II

ALBI, ELENCHI E REGISTRI

Articolo 26

Albi, elenchi e registri

1. Presso ciascun consiglio dell'ordine sono istituiti e tenuti aggiornati:

- a) l'albo unico degli esercenti la professione a qualsiasi titolo. Per coloro che esercitano la professione in forma collettiva sono indicate le associazioni o le società di appartenenza;
- b) gli elenchi degli avvocati specialisti;
- c) il registro dei praticanti;
- d) ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla legge o da regolamento.

2. La scheda personale di ciascun iscritto deve contenere le seguenti informazioni: luogo, data di nascita, codice fiscale, domicilio professionale, eventuale afferenza agli albi ed elenchi e registri di cui al comma 1 e relativa data di iscrizione, eventuale afferenza all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, casella di posta elettronica ordinaria, domicilio digitale (pec), estremi della polizza professionale. La scheda personale deve contenere altresì l'indicazione dell'eventuale:

- a) afferenza all'ufficio legale di un ente pubblico;
- b) qualità di docente o ricercatore universitario e di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, a tempo pieno;
- c) sospensione dall'esercizio professionale e la relativa causa;
- d) cancellazione per mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione
- e) radiazione, se divenuta esecutiva
- f) per i praticanti, abilitazione al patrocinio
- g) condizione di avvocato stabilito, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, purché abbia la residenza o il domicilio professionale nel circondario;
- h) titolarità di uffici al di fuori del circondario del tribunale
- i) afferenza ad un'associazione professionale, ad una società, o ad una rete tra professionisti di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81

3. L'iscritto ha il dovere di comunicare prontamente al Consiglio dell'ordine la propria eventuale iscrizione ad elenchi, albi e registri tenuti da Istituzioni, Enti ed altri soggetti per qualsiasi finalità prevista dalla legge, affinché tali elementi risultino annotati nella propria scheda personale. La mancata comunicazione comporta responsabilità disciplinare.

4. Le modalità telematiche di tenuta e aggiornamento dell'albo, degli elenchi e dei registri, nonché delle schede personali degli iscritti sono disciplinate con un regolamento adottato dal CNF.

5. L'albo, gli elenchi ed i registri sono a disposizione del pubblico e sono pubblicati nel sito internet dell'ordine. Il pubblico ha accesso alla scheda personale di cui al comma 2.

6. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina altresì le modalità telematiche di trasmissione delle informazioni contenute negli albi, negli elenchi e nei registri, nonché delle schede personali degli iscritti, assicurando la sincronizzazione e l'interoperabilità tra i sistemi gestionali utilizzati dai Consigli dell'ordine e dalla Cassa forense ed il sistema centrale gestito dal CNF, anche al fine di

mantenere costantemente aggiornato l'elenco nazionale degli avvocati e al fine di consentire l'accesso del pubblico alle informazioni di cui al presente articolo.

Articolo 27

Archivio centrale telematico delle decisioni disciplinari e delle decisioni su iscrizioni e cancellazioni (cd. Casellario)

1. È istituito presso il CNF un archivio centrale telematico delle decisioni disciplinari e delle decisioni su iscrizioni e cancellazioni dagli albi, dagli elenchi e dai registri di cui all'articolo 26
2. Il regolamento di cui all'art. 26, comma 2, disciplina le modalità di trasmissione da parte dei Consigli distrettuali di disciplina dei dati relativi a tutti i provvedimenti disciplinari irrogativi del richiamo verbale o di sanzioni nonché le modalità di trasmissione da parte dei Consigli dell'ordine dei dati relativi alle iscrizioni e cancellazioni, nonché le modalità di accesso all'archivio.
3. L'accesso all'archivio centrale telematico è riservato, oltre che al CNF, ai Consigli dell'ordine, alla Cassa forense, e ai Consigli distrettuali di disciplina.

Articolo 28

Iscrizione e cancellazione

1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo:
 - a) essere cittadino italiano o di Stato appartenente all'Unione europea, salvo quanto previsto dal comma 2 per gli stranieri cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea;
 - b) avere superato l'esame di abilitazione;
 - c) avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine;
 - d) godere del pieno esercizio dei diritti civili;
 - e) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 29;
 - f) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;
 - g) non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381 del codice penale;
 - h) essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.
2. L'iscrizione all'albo per gli stranieri privi della cittadinanza italiana o della cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione europea è consentita esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
 - a) allo straniero che ha conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza presso un'università italiana e ha superato l'esame di Stato, o che ha conseguito il titolo di avvocato in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, previa documentazione al consiglio dell'ordine degli specifici visti di ingresso e permessi di soggiorno di cui all'articolo 47 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
 - b) allo straniero regolarmente soggiornante in possesso di un titolo abilitante conseguito in uno Stato non appartenente all'Unione europea, nei limiti delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, previa documentazione del riconoscimento del titolo abilitativo rilasciato dal Ministero della giustizia e del certificato del CNF di attestazione di superamento della prova attitudinale.

3. L'accertamento dei requisiti e' compiuto dal consiglio dell'ordine, osservate le norme di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in quanto applicabili.
4. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c), d), e), f), g) e h) del comma 1.
5. E' consentita l'iscrizione ad un solo albo circondariale salva la possibilita' di trasferimento.
6. La domanda di iscrizione e' rivolta al consiglio dell'ordine del circondario nel quale il richiedente intende stabilire il proprio domicilio professionale e deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti richiesti.
7. Il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda. Il rigetto della domanda puo' essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e nei termini di cui al comma 12. La deliberazione deve essere motivata ed e' notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato. Costui puo' presentare entro sessanta giorni dalla notificazione ricorso al CNF. Qualora il consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine di trenta giorni di cui al primo periodo, l'interessato puo' entro trenta giorni dalla scadenza di tale termine presentare ricorso al CNF, che decide sul merito dell'iscrizione. Il provvedimento del CNF e' immediatamente esecutivo.
8. Gli iscritti ad albi, elenchi e registri devono comunicare al consiglio dell'ordine ogni variazione dei dati di iscrizione con la massima sollecitudine.
9. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri e' pronunciata dal consiglio dell'ordine a richiesta dell'iscritto, quando questi rinunci all'iscrizione, ovvero d'ufficio o su richiesta del procuratore generale:
 - a) quando viene meno uno dei requisiti indicati nel presente articolo;
 - b) quando l'iscritto non abbia prestato il giuramento di cui all'articolo 5 senza giustificato motivo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione;
 - c) per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, di cui all'articolo 33, quando sia cessata l'appartenenza all'ufficio legale dell'ente, salva la possibilita' di iscrizione all'albo ordinario, sulla base di apposita richiesta;
 - d) per gli avvocati morosi sospesi ai sensi dell'art. 51, comma 6, qualora non provvedano al pagamento degli importi dovuti, decorsi tre anni dalla comminazione della sospensione, fatto salvo il diritto alla reiscrizione in caso di regolarizzazione della propria posizione contributiva.
10. La cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio e' deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 12, 13 e 14, nei casi seguenti:
 - a) se il tirocinio e' stato interrotto senza giustificato motivo per oltre sei mesi. L'interruzione e' in ogni caso giustificata per accertati motivi di salute e quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternita' e di paternita' oltre che di adozione;
 - b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non puo' essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica. L'iscrizione puo' tuttavia permanere per tutto il tempo per cui e' stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio.
 - c) nei casi previsti per la cancellazione dall'albo ordinario, in quanto compatibili.
11. Gli effetti della cancellazione dall'albo e dal registro si hanno:
 - a) dalla data della delibera, per i casi di cui al comma 9 lettere a), b), c), e d) e per i casi di cui al comma 10;
 - b) automaticamente, alla scadenza del termine per l'abilitazione al patrocinio abilitativo

- c) alla data dell'istanza di cancellazione volontaria, o ad altra data successiva indicata nell'istanza stessa.
12. Salva l'ipotesi di cancellazione volontaria su istanza di parte, il consiglio, prima di deliberare la cancellazione dall'albo o dal registro, invita l'iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Entro il medesimo termine l'iscritto puo' chiedere di essere ascoltato personalmente.
13. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine in materia di cancellazione sono comunicate, entro quindici giorni, all'interessato.
14. L'avvocato cancellato dall'albo ai sensi del presente articolo ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali fu originariamente iscritto e sia in possesso dei requisiti di cui alle lettere da b) ad h) del comma 1. Per le reinscrizioni sono applicabili le disposizioni dei commi da 1 a 7.
15. Non si puo' pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento disciplinare, tranne nei seguenti casi:
- a) difetto originario di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'albo;
 - b) perdita dei requisiti di legge necessari per l'iscrizione o per il suo mantenimento;
 - c) conseguimento della pensione d'anzianità con cessazione dell'attività professionale.
16. L'avvocato riammesso nell'albo ai termini del comma 14 e' anche reinscritto nell'albo speciale di cui all'articolo 32 se ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione dall'albo ordinario.
17. Qualora il consiglio abbia rigettato la domanda oppure abbia disposto per qualsiasi motivo la cancellazione, l'interessato puo' proporre ricorso al CNF ai sensi dell'art. 58 nel termine di sessanta giorni dalla notificazione. Il ricorso contro la cancellazione ha effetto sospensivo e il CNF provvede in via sostitutiva.
18. Divenuta esecutiva la pronuncia, il consiglio dell'ordine comunica immediatamente al CNF e a tutti i consigli degli ordini territoriali la cancellazione.

Articolo 29

Incompatibilità

1. La professione di avvocato è incompatibile:
- a) con qualsiasi altra attività di lavoro subordinato, anche se con orario di lavoro limitato, e di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente;
 - b) con l'esercizio dell'attività di notaio;
 - c) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui;
 - d) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, tranne il caso di società tra avvocati.
2. La professione di avvocato è compatibile:
- a) con l'esercizio da parte dell'avvocato di attività di lavoro autonomo di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale;

- b) con l'esercizio della professione, previa iscrizione nei relativi albi, di dottore commercialista ed esperto contabile, pubblicista, revisore contabile e consulente del lavoro;
- c) con la carica di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone se l'oggetto dell'attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari;
- d) con la carica di amministratore unico ovvero consigliere delegato o presidente o liquidatore, anche con poteri individuali, degli organi di amministrazione di società di capitali, anche in forma cooperativa, di società a capitale pubblico, enti e consorzi, pubblici e privati;
- e) con gli incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;
- f) con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici. I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l'attività professionale nei limiti consentiti dall'ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell'elenco speciale, annesso all'albo ordinario;
- g) con la carica di amministratore di condominio di edifici;
- h) con l'attività di agente sportivo ovvero con l'esercizio di attività sportiva da parte di soggetti iscritti in appositi registri o elenchi.

3. È fatta salva l'iscrizione nell'elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici con le limitate facoltà disciplinate dall'articolo 33.

Articolo 30

Sospensione dall'esercizio professionale

1. Sono sospesi dall'esercizio professionale durante il periodo della carica: l'avvocato eletto Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati; l'avvocato nominato Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato; l'avvocato eletto presidente di giunta regionale e presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano; l'avvocato membro della Corte costituzionale o del Consiglio superiore della magistratura; l'avvocato eletto presidente di provincia con più di un milione di abitanti e sindaco di comune con più di 500.000 abitanti.
2. L'avvocato iscritto all'albo può sempre chiedere la sospensione dall'esercizio professionale.
3. Della sospensione, prevista dai commi 1 e 2, è fatta annotazione nell'albo.

Articolo 31

Esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri; obbligo di iscrizione alla previdenza forense

1. La professione forense deve essere esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, al fine di garantire la qualità delle prestazioni professionali e tutelare efficacemente i diritti e gli interessi degli assistiti.
2. L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
3. Non è ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. I contributi previdenziali relativi ad attività compatibili con quella professionale ai sensi dell'art. 29 comma 2, devono essere versati alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

Articolo 32

Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori

1. L'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al CNF da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e abbia superato l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo.
2. L'iscrizione può essere richiesta anche da chi, avendo maturato una anzianità di iscrizione all'albo di otto anni, successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal CNF. Il regolamento può prevedere specifici criteri e modalità di selezione per l'accesso e per la verifica finale di idoneità. La verifica finale di idoneità è eseguita da una commissione d'esame designata dal CNF e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati addetti alla Corte di cassazione.
3. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori conservano l'iscrizione.

Articolo 33

Avvocati degli enti pubblici

1. Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti nell'albo di cui all'art. 26, comma 1, lett. a), tenuto dal Consiglio dell'ordine del circondario nel quale ha sede l'ente pubblico. L'iscrizione nell'albo è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell'articolo 4 commi 3 e 4, le quali possono essere rese esclusivamente in favore dell'ente pubblico presso cui risultano assunti contratto di lavoro dipendente. Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato.
2. Agli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, va assicurato un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta.
3. I compensi professionali corrisposti dalle Amministrazioni Pubbliche ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, costituiscono elemento fondamentale del trattamento economico e sono computati ai fini degli

emolumenti indiretti e o differiti nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva.

4. Per l'iscrizione nell'albo gli interessati devono presentare la deliberazione dell'ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni; la responsabilità dell'ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell'albo che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale.

5. Gli avvocati iscritti nell'elenco sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.

TITOLO III
ORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI FORENSI

Capo I
L'Ordine Forense

Articolo 34
L'ordine forense

1. Gli iscritti negli albi degli avvocati costituiscono l'ordine forense.
2. L'ordine forense si articola negli ordini circondariali e nel CNF.
3. Il CNF e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici aventi carattere associativo, ad appartenenza necessaria: sono partecipi di funzioni pubbliche e di funzioni sussidiarie dello Stato e sono al contempo soggetti esponenziali della categoria degli iscritti. Essi garantiscono il rispetto dei principi previsti dalla presente legge e delle regole deontologiche dell'attività forense e perseguono finalità di tutela degli assistiti e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, e sono finanziati prevalentemente con i contributi degli iscritti. Determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia, senza alcuna dipendenza dallo Stato o altre autorità pubbliche. Ad essi si applicano le sole disposizioni legislative poste per le amministrazioni pubbliche che lo prevedano espressamente e specificatamente.

Capo II
Ordine Circondariale

Articolo 35
L'ordine circondariale forense

1. Presso ciascun tribunale è costituito l'ordine degli avvocati, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario. L'ordine circondariale ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni.
2. Gli iscritti aventi titolo eleggono i componenti del consiglio dell'ordine, con le modalità stabilite dagli articoli 39 e seguenti.
3. Presso ogni consiglio dell'ordine è costituito il revisore unico dei conti, o il collegio dei revisori dei conti.
4. Presso ogni consiglio dell'ordine è costituito il Comitato pari opportunità degli avvocati, eletto con le modalità stabilite con regolamento del Consiglio Nazionale Forense che ne disciplina il funzionamento e le forme di finanziamento.

Articolo 36
Organi dell'ordine circondariale e degli ordini del distretto

1. Sono organi dell'ordine circondariale:

- a) l'assemblea degli iscritti;
 - b) il consiglio;
 - c) il presidente;
 - d) il vicepresidente;
 - e) il segretario;
 - f) il tesoriere;
 - g) il revisore dei conti o il collegio dei revisori dei conti.
2. Il presidente rappresenta l'ordine circondariale.

Articolo 37

L'assemblea

1. L'assemblea è costituita dagli avvocati iscritti all'albo con esclusione dei sospesi per qualsiasi causa; approva il bilancio consuntivo e quello preventivo; esprime il parere sugli argomenti sottoposti ad essa dal consiglio; esercita ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento professionale.
2. L'assemblea, previa delibera del consiglio, è convocata dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente o dal consigliere più anziano per iscrizione.
3. Le regole per il funzionamento dell'assemblea e per la sua convocazione, nonché per l'assunzione delle relative delibere, sono stabilite da apposito regolamento del Consiglio nazionale forense.
4. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo.
5. Il consiglio delibera altresì la convocazione dell'assemblea ogniqualvolta lo ritenga necessario o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti o almeno un decimo degli iscritti nell'albo.

Articolo 38

Il consiglio dell'ordine

1. Il consiglio è composto:
 - a) da cinque membri, qualora l'ordine conti fino a cento iscritti;
 - b) da sette membri, qualora l'ordine conti fino a duecento iscritti;
 - c) da nove membri, qualora l'ordine conti fino a cinquecento iscritti;
 - d) da undici membri, qualora l'ordine conti fino a mille iscritti;
 - e) da quindici membri, qualora l'ordine conti fino a duemila mila iscritti;
 - f) da ventuno membri, qualora l'ordine conti fino a cinquemila iscritti;
 - g) da venticinque membri, qualora l'ordine conti oltre cinquemila iscritti.
2. Il consiglio dura in carica un triennio e scade il 31 dicembre del terzo anno. Il consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del consiglio neoeletto.
3. L'intero consiglio decade se cessa dalla carica oltre la metà dei suoi componenti.
4. Il consiglio elegge il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere. Nei consigli con almeno quindici componenti, il consiglio può eleggere due vicepresidenti, uno dei quali viene eletto come vicepresidente vicario. A ciascuna carica è eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto presidente o vicepresidente, segretario o tesoriere il più anziano per iscrizione all'albo o, in caso di pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età.
5. La carica di consigliere è incompatibile con quella di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e

assistenza forense, nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza.

6. Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Articolo 39

Modalità di svolgimento delle elezioni dei Consigli dell'ordine e determinazione dei seggi

1. Il Presidente, quando convoca l'assemblea per l'elezione del consiglio:

a) determina il numero complessivo di componenti del consiglio da eleggere;

b) fissa, con provvedimento da adottarsi di regola entro il 10 dicembre dell'anno precedente le elezioni, le date di svolgimento delle elezioni da tenersi entro il 31 gennaio dell'anno successivo per non meno di due giorni e non più di sei giorni consecutivi tra loro, tra il lunedì ed il sabato, per non meno di quattro ore consecutive nell'arco di ciascuna giornata, nonché le modalità di svolgimento.

2. Effettuate le determinazioni di cui al comma 1, il Presidente ne cura la pubblicazione nel sito internet istituzionale del proprio ordine e ne dà comunicazione al Consiglio nazionale forense. La pubblicazione nel sito internet istituzionale ha valore di pubblicità notizia

Articolo 40

Convocazione elettorale

1. L'avviso della convocazione delle elezioni contiene l'invito a presentare, almeno venti giorni prima della data fissata per le elezioni, le candidature, anche in forma di lista.

2. L'avviso di convocazione indica altresì il luogo, i giorni e l'orario di apertura del seggio elettorale, il numero dei consiglieri da eleggere nonché l'invito a presentare la propria disponibilità a far parte del seggio elettorale.

3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti, eccetto quelli sospesi dall'esercizio della professione, mediante messaggio di posta elettronica certificata. È affisso in modo visibile dal giorno di convocazione sino a quello precedente le votazioni sia negli uffici dell'ordine sia in luogo del tribunale accessibile al pubblico, compresi gli spazi riservati al consiglio. Della convocazione delle elezioni è dato avviso mediante il sito internet istituzionale dell'ordine.

4. Quando il numero degli iscritti all'ordine è superiore a cinquecento, la comunicazione dell'avviso di convocazione delle elezioni può essere sostituita dalla pubblicazione di estratto dell'avviso stesso in almeno un giornale quotidiano locale ove ha sede l'ordine, per due giorni lavorativi di settimane diverse, ferma restando l'affissione in luogo del tribunale accessibile al pubblico e nei locali ove ha sede l'ordine, nonché la pubblicazione sul sito internet dell'ordine.

Articolo 41

Propaganda elettorale

1. La propaganda elettorale è svolta nel rispetto delle norme deontologiche. È comunque vietata, in qualsiasi forma, nel luogo e nel tempo in cui si svolgono le operazioni di voto e nelle sue immediate vicinanze.
2. La propaganda elettorale consiste unicamente nell'espressione di programmi e di intendimenti e non è svolta in modo da ledere il prestigio della categoria, di altri candidati e delle liste concorrenti.

Articolo 42

Candidature

1. Gli avvocati possono presentare le candidature sia individualmente che attraverso la partecipazione ad una lista. La candidatura all'interno di una lista comporta anche quella a titolo individuale. Possono essere candidati solo gli avvocati in regola con gli obblighi contributivi, che non abbiano riportato negli ultimi cinque anni precedenti una sanzione disciplinare definitiva superiore all'avvertimento ovvero una condanna penale definitiva per uno dei reati di cui all'art. 28, comma 1, lett. g) della presente legge e che siano privi del requisito di cui alla lett. h), comma 1 dell'art. 28.
2. Le candidature, individuali o di lista, possono essere presentate, a pena di irricevibilità, sino alle ore dodici del quindicesimo giorno antecedente a quello fissato per l'inizio delle operazioni di voto mediante deposito presso il consiglio dell'ordine di dichiarazione sottoscritta dall'interessato e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. La presentazione di una lista può essere effettuata da un avvocato a ciò delegato a condizione che essa risulti sottoscritta da tutti i suoi componenti.
4. Il consiglio dell'ordine, dopo aver numerato le candidature individuali in ordine alfabetico e le liste secondo l'ordine cronologico di presentazione, comunica l'elenco così formato mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ordine e affissione in luogo del tribunale accessibile al pubblico e nei locali ove ha sede l'ordine.

Articolo 43

Formazione delle liste

1. Le liste possono recare l'indicazione dei nominativi fino ad un numero pari ai tre quarti di quello complessivo dei consiglieri da eleggere, arrotondato per difetto. Al fine di assicurare l'equilibrio fra i generi le liste sono formate assicurando che al genere meno rappresentato sia riservata una quota non inferiore a un terzo, arrotondata per difetto, dei candidati presenti nella lista.
2. Ad ogni lista è attribuito, per la sua identificazione, il nome di almeno un componente ovvero un contrassegno o un motto.
3. Fermo quanto previsto dall'articolo 45, comma 4, la candidatura all'interno di una lista comporta candidatura anche a titolo individuale. Il nominativo di chi si sia candidato con lista è inserito anche nell'elenco dei candidati individuali con un richiamo alla lista.
4. È consentito candidarsi in una sola lista, pena la decadenza della candidatura, anche individuale.

Articolo 44

Seggio elettorale

1. Il seggio elettorale è composto da un presidente, un segretario e almeno tre scrutatori, oltre a tre componenti supplenti. Fermo quanto previsto nel periodo che precede, il consiglio dell'ordine, tenuto conto del numero degli iscritti nell'albo, può deliberare di costituire il seggio elettorale in numero

dispari fino ad un massimo della metà del numero dei consiglieri da eleggere arrotondato per eccesso. Non possono far parte del seggio elettorale i candidati per l'elezione del consiglio dell'ordine.

2. Il Presidente e il Segretario dell'Ordine, qualora non candidati alle elezioni, sono di diritto componenti del seggio elettorale e assumono rispettivamente la funzione di presidente e segretario.

3. Al fine di costituire il seggio elettorale:

- a) nell'avviso di convocazione è riportata la richiesta di disponibilità a far parte del seggio elettorale;
- b) gli interessati comunicano la loro disponibilità a mezzo PEC, nei dieci giorni successivi;
- c) il consiglio dell'ordine provvede all'individuazione dei componenti mediante estrazione a sorte tra gli iscritti che hanno comunicato la loro disponibilità alla scadenza del termine di cui alla lett. b) del presente comma;
- d) fatto salvo quanto disposto al comma 2, il componente con maggiore anzianità di iscrizione è nominato presidente del seggio; il componente con minore anzianità è nominato segretario;
- e) qualora non vi sia un numero sufficiente di iscritti che hanno comunicato la loro disponibilità, il Consiglio dell'ordine individua i componenti del seggio tra gli iscritti all'Albo che non siano candidati.

Articolo 45

Schede elettorali ed espressione del voto

1. Le schede elettorali sono predisposte a cura del consiglio in modo tale da garantire la segretezza del voto.

2. Ogni scheda elettorale, contenente un numero di righe pari a quello dei voti esprimibili ai sensi dell'art. 43 nonché l'eventuale raggruppamento in liste, reca in calce l'espressa indicazione, anche in via riassuntiva, dei principi previsti dalla presente normativa.

3. Le schede elettorali sono consegnate al presidente e al segretario del seggio che le custodiscono. Questi ultimi, al momento della votazione, provvedono personalmente a consegnare agli aventi diritto le schede per la compilazione, vidimate dal presidente o dal segretario.

4. Il voto è espresso attraverso l'indicazione del nome e cognome degli avvocati candidati, ovvero attraverso l'indicazione della lista; in tale ultima ipotesi, il voto attribuito alla lista è computato, in sede di scrutinio, come espressione di voto a favore di ognuno dei componenti della lista. Sono nulle le schede che recano espressioni di voto rese in parte con indicazione della lista ed in parte con attribuzione di preferenza individuale, nonché quelle recanti l'indicazione di più liste.

5. L'elettore può esprimere il numero massimo di voti determinato ai sensi dell'articolo 43 comma 1, se gli avvocati votati appartengono ai due generi e a quello meno rappresentato è attribuito almeno un terzo del numero massimo di voti esprimibili ai sensi del medesimo articolo 43, comma 1, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge. L'elettore non può esprimere per avvocati di un solo genere un numero di voti superiore alla metà del numero massimo determinato ai sensi del citato articolo 43 comma 1, arrotondato per difetto, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge.

Articolo 46

Operazioni di voto

1. Le operazioni di voto si svolgono all'interno del seggio elettorale nei locali presso cui è costituito il consiglio nonché negli altri luoghi indicati dal consiglio.

2. Nel seggio elettorale devono essere allestite le cabine elettorali o, comunque, strutture tali da garantire agli elettori la segretezza del voto.
3. All'interno del seggio elettorale devono essere esposti e depositati, in più copie conformi tra loro, a disposizione di tutti gli elettori:
 - a) l'elenco in ordine alfabetico degli avvocati che abbiano presentato la propria candidatura;
 - b) l'elenco, in ordine di presentazione, delle liste recanti ognuna l'indicazione dei nominativi di tutti i componenti.
4. Non sono ammessi all'interno del seggio altri elenchi o scritti di qualsivoglia natura o materiale di propaganda elettorale.
5. La permanenza nel seggio elettorale è consentita ai soli componenti del seggio elettorale che devono sovrintendere alle operazioni di voto mentre l'accesso al seggio elettorale è consentito agli elettori per il tempo strettamente necessario all'espressione di voto.
6. Le operazioni di voto si aprono con la costituzione del seggio elettorale formato ai sensi dell'articolo 6, nell'ora, giorno e luogo indicati nell'avviso di convocazione.
7. Le operazioni di voto durano non meno di quattro ore consecutive e non più di otto ore nelle giornate fissate e si concludono tassativamente all'ultima ora fissata dell'ultimo giorno stabilito. Immediatamente dopo si procede allo scrutinio delle schede.
8. Il presidente del seggio, nell'ora indicata nell'avviso di convocazione:
 - a) verifica la regolare costituzione del seggio elettorale, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali e di voto, predispone un'urna debitamente sigillata, nonché una o più cabine elettorali;
 - b) dichiara pubblicamente aperta la tornata elettorale e dà inizio alle operazioni di voto;
 - c) nomina tra i presenti, non componenti il consiglio dell'ordine e non candidati, scrutatori in numero non inferiore a quattro.
9. Per la validità delle operazioni elettorali è necessaria la presenza di almeno tre componenti del seggio.
10. Il segretario del seggio redige, sotto la direzione del presidente, il verbale delle operazioni elettorali, annotandovi le operazioni di apertura del voto, di votazione, di chiusura delle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti.
11. Nel verbale devono essere individuati ed elencati tutti i votanti.
12. Al termine della prima giornata elettorale il presidente del seggio provvede alla chiusura delle urne e alla conservazione delle schede non votate. Le urne sono sigillate e sul sigillo sono apposte le firme del presidente, del segretario e degli altri componenti del seggio elettorale. Le schede non votate, le urne e il restante materiale sono conservate a cura del presidente del seggio.
13. Alla riapertura del seggio elettorale il presidente, alla presenza di almeno tre componenti del seggio, verifica l'integrità del materiale elettorale. Di tali operazioni è data menzione nel verbale. Quando accerta il danneggiamento del materiale elettorale, il presidente denuncia l'accaduto all'autorità giudiziaria ed al Consiglio nazionale forense.
14. Scaduto l'orario dell'ultima giornata elettorale, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione.
15. Le operazioni di voto e di scrutinio possono essere effettuate anche per il tramite di modalità elettroniche, secondo quanto previsto da apposito regolamento del Consiglio nazionale forense, nel rispetto dei principi in materia elettorale previsti dalla presente legge.

Articolo 47

Scrutinio dei voti

1. Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio sono adottati i seguenti criteri:
 - a) quando un candidato sia indicato unicamente con il cognome e negli elenchi compaiano più candidati con il medesimo cognome, la sola preferenza è nulla e non conteggiata;
 - b) quando un candidato sia indicato con il cognome esatto ma con il nome errato, al candidato è attribuito il voto se l'indicazione formulata non corrisponde a quello di altro candidato;
 - c) quando un candidato con doppio cognome sia indicato con uno solo dei due cognomi, ove il nome sia esatto il voto sarà attribuito come valido al candidato; ove manchi il nome si applica il criterio di cui alla lettera a).
2. Sono nulle le schede che:
 - a) non hanno le caratteristiche di cui all'articolo 45;
 - b) sono compilate, anche in parte, con l'uso della dattilografia;
 - c) contengono segni diversi dall'espressione di voto;
 - d) consentono comunque di riconoscere l'elettore.
3. È nullo, limitatamente ai voti eccedenti, il voto espresso in violazione del limite determinato a norma dell'articolo 43, comma 1, a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda.
4. È nullo il voto in favore di un avvocato espresso in difformità dall'articolo 45, comma 5, se i voti complessivamente espressi in favore di un genere superano il limite della metà indicato nella tabella A allegata alla presente legge limitatamente ai voti espressi in eccedenza per il genere più rappresentato, a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda.

Articolo 48

Proclamazione degli eletti

1. Il presidente del seggio, dichiarata chiusa la votazione, procede immediatamente e pubblicamente, assistito dagli altri componenti del seggio, alle operazioni di scrutinio delle schede. Di tutte le operazioni di scrutinio è redatto apposito verbale.
2. Tutti gli aventi diritto al voto possono presenziare alle operazioni di scrutinio.
3. Le schede utilizzate sono conservate in plichi sigillati e siglati dal presidente e dal segretario del seggio. Il materiale deve essere conservato presso gli uffici di segreteria dell'ordine a disposizione del Consiglio nazionale forense e delle autorità competenti fino alla elezione del successivo consiglio.
4. Effettuato lo scrutinio, il seggio elettorale predispose, in base ai voti riportati da ciascuno, una graduatoria con l'indicazione di tutti i candidati che hanno riportato voti.
5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del numero complessivo dei seggi da attribuire.
6. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato più anziano per iscrizione all'albo e tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione il maggiore di età.
7. Terminato lo scrutinio, il presidente del seggio ne dichiara il risultato e nella stessa giornata procede alla proclamazione degli eletti, dandone immediata comunicazione al Ministero della giustizia, al Consiglio nazionale forense, al competente presidente di tribunale e a tutti gli altri ordini e curandone la pubblicazione nel sito internet istituzionale del proprio ordine.

Articolo 49

Reclami contro i risultati delle elezioni.

1. Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto nell'Albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla proclamazione. Il reclamo, a pena di inammissibilità, è depositato presso il Consiglio nazionale forense tramite posta elettronica certificata e contestualmente notificato al Consiglio dell'Ordine e ai consiglieri eletti. La presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo Consiglio.

Articolo 50

Durata del mandato ed eleggibilità

1. Il Consiglio resta in carica tre anni.
2. I consiglieri non possono essere eletti per più di tre mandati consecutivi.
3. Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di consigliere non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente rieleggibile. La ricandidatura è possibile trascorsi tre anni dall'espletamento dell'ultimo mandato.
4. Per l'ipotesi di cui al comma 3, primo periodo, è consentito esclusivamente per una volta un quarto mandato consecutivo se uno dei tre mandati ha avuto durata inferiore a un anno, sei mesi e un giorno, per qualsiasi causa.

TABELLA A

Numero componenti del Consiglio	Numero massimo di preferenze esprimibili (3/4 del numero dei consiglieri, arrotondato per difetto)	Numero massimo di preferenze esprimibili per singolo genere (1/2 dei voti esprimibili, arrotondati per difetto)	Numero minimo di preferenze di genere da esprimere nel caso siano state espresse tutte le preferenze esprimibili (1/3 dei voti esprimibili)
5	3	1	1
7	5	2	1
9	6	3	2
11	8	4	2
15	11	5	3
21	15	7	5
25	18	9	6

Articolo 51

Compiti e prerogative del consiglio

1. Il consiglio:
 - a) provvede alla tenuta dell'albo, degli elenchi, e del registro dei praticanti;
 - b) approva i regolamenti interni, i regolamenti in materie non disciplinate dal CNF e quelli previsti come integrazione ad essi;

- c) sovrintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense. A tal fine, secondo modalità previste da regolamento del CNF, istituisce ed organizza scuole forensi, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la tenuta del registro dei praticanti, annotando l'abilitazione al patrocinio abilitativo, rilascia il certificato di compiuta pratica;
- d) organizza e promuove l'organizzazione di iniziative formative ai fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua in capo agli iscritti secondo quanto disposto dal capo III del titolo I;
- e) organizza e promuove l'organizzazione di corsi e scuole di specializzazione e promuove, ai sensi dell'articolo 25, comma 3, lettera a), l'organizzazione di corsi per l'acquisizione del titolo di specialista, anche d'intesa con le associazioni specialistiche di cui all'articolo 57, comma 1, lettera s);
- f) vigila sulla condotta degli iscritti e deve trasmettere al consiglio distrettuale di disciplina gli atti relativi ad ogni violazione di norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza; elegge i componenti del consiglio distrettuale di disciplina in conformità a quanto stabilito dall'articolo 70;
- g) tutela l'indipendenza e il decoro professionale e promuove iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri;
- h) svolge i compiti indicati nell'articolo 24 per controllare l'assolvimento dell'obbligo di formazione e aggiornamento professionale di cui all'art. 20;
- i) dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti;
- l) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta e a spese di chi vi ha interesse, adotta i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti;
- m) può costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, in conformità a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite;
- n) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporre; degli accordi sui compensi è redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo;
- o) può costituire o aderire ad unioni regionali o interregionali tra ordini, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli consigli. Le unioni possono avere, se previsto nello statuto, funzioni di interlocuzione con le regioni, con gli enti locali e con le università, provvedono alla consultazione fra i consigli che ne fanno parte, possono assumere deliberazioni nelle materie di comune interesse e promuovere o partecipare ad attività di formazione professionale. Ciascuna unione approva il proprio statuto e lo comunica al CNF;
- p) può costituire o aderire ad associazioni, anche sovranazionali, e fondazioni purché abbiano come oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti;
- q) sentito il comitato pari opportunità, garantisce l'attuazione, nella professione forense, dell'articolo 51 della Costituzione;
- r) svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti;
- s) vigila sulla corretta applicazione, nel circondario, delle norme dell'ordinamento giudiziario segnalando violazioni ed incompatibilità agli organi competenti.

2. La gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni dell'ordine spettano al consiglio, che provvede annualmente a sottoporre all'assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo.

3. Per provvedere alle spese di gestione e a tutte le attività indicate nel presente articolo e ad ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell'avvocatura nonché per l'organizzazione di servizi per l'utenza e per il miglior esercizio delle attività professionali il consiglio è autorizzato:

- a) a fissare e riscuotere un contributo annuale o contributi straordinari da tutti gli iscritti a ciascun albo, elenco o registro;
- b) a fissare contributi per l'iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi.

4. L'entità dei contributi di cui al comma 3 è fissata in misura tale da garantire il pareggio di bilancio del consiglio.

5. Il consiglio provvede alla riscossione dei contributi di cui alla lettera a) del comma 3 e di quelli dovuti al CNF, anche ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l'anno di competenza.

6. Coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione, dal consiglio dell'ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare. La sospensione è revocata allorquando si sia provveduto al pagamento. Nel caso di morosità protratta per tre anni il Consiglio dell'ordine provvede alla cancellazione ai sensi dell'art. 28 comma 9, lett. d).

Articolo 52

Sportello per il cittadino

1. Ciascun consiglio istituisce lo sportello per il cittadino, di seguito denominato «sportello», volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia.
2. L'accesso allo sportello è gratuito.
3. Il CNF determina con proprio regolamento le modalità per l'accesso allo sportello.
4. Gli oneri derivanti dall'espletamento delle attività di sportello di cui al presente articolo sono posti a carico degli iscritti a ciascun albo, o registro, nella misura e secondo le modalità fissate da ciascun consiglio dell'ordine ai sensi dell'articolo 51, comma 3.

Articolo 53

L'organo di revisione

1. Il revisore dei conti è nominato dal Consiglio nazionale forense tra una terna di iscritti al registro dei revisori contabili proposta dal consiglio dell'Ordine.
2. Il revisore dura in carica tre anni e può essere confermato per non più di tre volte consecutive.
3. Il revisore verifica la regolarità della gestione patrimoniale riferendo annualmente in sede di approvazione del bilancio.
4. Nei consigli con almeno ventuno componenti, l'organo di revisione può essere composto da un collegio di tre membri nominati dal Consiglio nazionale forense tra un elenco di nove nominativi iscritti al registro dei revisori contabili proposti dal consiglio dell'Ordine.

Articolo 54

Funzionamento dei consigli dell'ordine per commissioni

1. I consigli dell'ordine composti da nove o più membri possono svolgere la propria attività mediante commissioni di lavoro composte da almeno tre membri, che devono essere tutti presenti ad ogni riunione per la validità delle deliberazioni.
2. Il funzionamento delle commissioni è disciplinato con regolamento interno ai sensi dell'articolo 51., comma 1, lettera b). Il regolamento può prevedere che i componenti delle commissioni possano essere scelti, eccettuate le materie deontologiche o che trattino dati riservati, anche tra gli avvocati iscritti all'albo, anche se non consiglieri dell'ordine.

Articolo 55 **Scioglimento del consiglio**

1. Il consiglio è sciolto:
 - a) se non è in grado di funzionare regolarmente;
 - b) se non adempie agli obblighi prescritti dalla legge;
 - c) se ricorrono altri gravi motivi di rilevante interesse pubblico.
2. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario di cui al comma 3 sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del CNF, previa diffida.
3. In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario, nominato dal CNF e scelto tra gli avvocati con oltre venti anni di anzianità, il quale, improrogabilmente entro centoventi giorni dalla data di scioglimento, convoca l'assemblea per le elezioni in sostituzione. Il nuovo consiglio resta in carica fino alla naturale scadenza del precedente.
4. Il commissario, per essere coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni, può nominare un comitato di non più di sei componenti, scelti tra gli iscritti all'albo, di cui uno con funzioni di segretario.

Capo III **Consiglio Nazionale Forense**

Articolo 56 **Durata e composizione**

1. Il CNF, previsto e disciplinato dagli articoli 52 e seguenti del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e dagli articoli 59 e seguenti del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, ha sede presso il Ministero della giustizia e dura in carica tre anni. I suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente più di tre volte. È consentito esclusivamente per una volta un quarto mandato consecutivo se uno dei tre mandati ha avuto durata inferiore a un anno, sei mesi e un giorno, per qualsiasi causa. Il Consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del Consiglio neoeletto.
2. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF non sono valide se non risultano rappresentati entrambi i generi.
3. Il CNF è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all'articolo 32. Ciascun distretto di corte d'appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è inferiore a diecimila elegge un componente. Risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti. Ciascun distretto di corte di appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è pari o superiore a diecimila elegge due componenti; in tali distretti risulta primo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, secondo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, garantendo la rappresentanza tra i generi, tra gli

iscritti ad un ordine circondariale diverso da quello al quale appartiene il primo eletto. In tutti i distretti, il voto è comunque espresso per un solo candidato. In ogni caso, a parità di voti, è eletto il candidato più anziano di iscrizione. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF devono svolgersi nei quindici giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La proclamazione dei risultati è fatta dal Consiglio in carica, il quale cessa dalle sue funzioni alla prima riunione del nuovo Consiglio convocato dal presidente in carica.

4. A ciascun consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti; un voto per ogni successivi trecento iscritti, da duecentouno fino ad ottocento iscritti; un voto per ogni successivi seicento iscritti, da ottocentouno fino a duemila iscritti; un voto per ogni successivi mille iscritti, da duemilauno a diecimila iscritti; un voto per ogni successivi tremila iscritti, al di sopra dei diecimila.

5. Il CNF elegge il presidente, due vicepresidenti, il segretario ed il tesoriere, che formano il consiglio di presidenza. Nomina, inoltre, i componenti delle commissioni e degli altri organi previsti dal regolamento.

6. Si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, per quanto non espressamente previsto.

Articolo 57

Compiti e prerogative

1. Il CNF:

- a) ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale, europeo ed internazionale, e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;
- b) adotta i regolamenti interni per il proprio funzionamento e, ove occorra, per quello degli ordini circondariali;
- c) esercita la funzione giurisdizionale secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37;
- d) emana e aggiorna periodicamente il codice deontologico, curandone la pubblicazione e la diffusione in modo da favorirne la più ampia conoscenza, sentiti i consigli dell'ordine circondariali, anche mediante una propria commissione consultiva presieduta dal suo presidente o da altro consigliere da lui delegato e formata da componenti del CNF e da consiglieri designati dagli ordini in base al regolamento interno del CNF;
- e) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e redige l'elenco nazionale degli avvocati ai sensi dell'articolo 26, comma 4;
- f) promuove attività di coordinamento e di indirizzo dei consigli dell'ordine circondariali al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa;
- g) propone ogni due anni al Ministro della giustizia i parametri di cui all'articolo 11;
- h) collabora con i consigli dell'ordine circondariali alla conservazione e alla tutela dell'indipendenza e del decoro professionale;
- i) provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 62 per i rapporti con le università e dall'articolo 43 per quanto attiene ai corsi di formazione di indirizzo professionale;
- l) adotta il regolamento di cui all'art. 25, sentite le associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui alla successiva lettera s) e le associazioni forensi maggiormente rappresentative di cui alla successiva lettera t);
- m) esprime pareri in merito alla previdenza forense;

- n) approva i conti consuntivi e i bilanci preventivi delle proprie gestioni;
 - o) propone al Ministro della giustizia di sciogliere i consigli dell'ordine circondariali quando sussistano le condizioni previste nell'articolo 55;
 - p) cura, mediante pubblicazioni, l'informazione sulla propria attività e sugli argomenti d'interesse dell'avvocatura;
 - q) esprime, su richiesta del Ministro della giustizia, pareri su proposte e disegni di legge che, anche indirettamente, interessino la professione forense e l'amministrazione della giustizia;
 - r) istituisce e disciplina, con apposito regolamento, l'osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione, che raccoglie dati ed elabora studi e proposte diretti a favorire una più efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali;
 - s) istituisce e disciplina con apposito regolamento l'elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative, nel rispetto della diffusione territoriale, dell'ordinamento democratico delle stesse nonché dell'offerta formativa sulla materia di competenza, assicurandone la tendenziale gratuità;
 - t) istituisce e disciplina con apposito regolamento l'elenco delle associazioni forensi maggiormente rappresentative, nel rispetto della diffusione territoriale e del numero degli iscritti, dell'ordinamento democratico, della promozione dei valori fondamentali del diritto e del giusto ed equo processo nonché della promozione di iniziative volte ad ottenere un miglioramento del funzionamento dell'amministrazione e dell'organizzazione della giustizia in conformità alle norme costituzionali e sovranazionali;
 - u) designa rappresentanti di categoria presso commissioni ed organi nazionali o internazionali;
 - v) può costituire o aderire a Fondazioni ed Associazioni in materie di interesse per l'Avvocatura o per la giurisdizione;
 - z) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dai regolamenti.
2. Nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione, e al fine di garantire quantomeno il pareggio di bilancio, il CNF è autorizzato:
- a) a determinare la misura del contributo annuale dovuto dagli avvocati iscritti negli albi ed elenchi;
 - b) a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie;
 - c) a stabilire la misura della tassa di iscrizione e del contributo annuale dovuto dall'iscritto nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori.
3. La riscossione del contributo annuale è compiuta dagli ordini circondariali, secondo quanto previsto da apposito regolamento adottato dal CNF.

Articolo 58

Competenza giurisdizionale

1. Il CNF pronuncia sui reclami avverso i provvedimenti disciplinari nonché in materia di albi, elenchi e registri, e rilascio di certificato di compiuta pratica; pronuncia sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine, dei consigli distrettuali di disciplina e dei comitati di pari opportunità; risolve i conflitti di competenza tra ordini circondariali; esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti, quando il consiglio distrettuale di disciplina competente abbia deliberato l'apertura del procedimento disciplinare. La funzione giurisdizionale si svolge secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37. Si applica l'art. 700 del codice di procedura civile.

2. Le udienze del CNF sono pubbliche. Ad esse partecipa, con funzioni di pubblico ministero, un magistrato, con grado non inferiore a consigliere di cassazione, delegato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.
3. Per la partecipazione alle procedure in materia disciplinare del CNF, ai magistrati non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.
4. Le decisioni del CNF sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato e al pubblico ministero presso la corte d'appello e il tribunale della circoscrizione alla quale l'interessato appartiene. Nello stesso termine sono comunicate al consiglio dell'ordine della circoscrizione stessa.
5. Nei casi di cui al comma 1 la notificazione è fatta agli interessati e al pubblico ministero presso la Corte di cassazione.
6. Gli interessati e il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni del CNF alle sezioni unite della Corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.
7. Il ricorso non ha effetto sospensivo, tuttavia l'esecuzione può essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione in camera di consiglio su istanza del ricorrente.
8. Nel caso di annullamento con rinvio, il rinvio è fatto al CNF, il quale deve conformarsi alla decisione della Corte di cassazione circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.
9. Le sentenze del Consiglio nazionale forense sono altresì impugnabili per revocazione. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 395 e seguenti del codice di procedura civile in quanto compatibili.

Articolo 59

Funzionamento

1. Il CNF pronuncia sui ricorsi indicati nell'articolo 58 secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, applicando, se necessario, le norme ed i principi del codice di procedura civile.
2. Nei procedimenti giurisdizionali si applicano le norme del codice di procedura civile sulla astensione e ricusazione dei giudici. I provvedimenti del CNF resi ai sensi dell'art. 58, comma 1 hanno natura di sentenza.
3. Il controllo contabile e della gestione è svolto da un collegio di tre revisori dei conti nominato dal primo presidente della Corte di cassazione, che li sceglie tra gli iscritti al registro dei revisori, nominando anche due revisori supplenti. Il collegio è presieduto dal componente più anziano per iscrizione.
4. Il CNF può svolgere la propria attività non giurisdizionale istituendo commissioni di lavoro, anche eventualmente con la partecipazione di membri esterni al Consiglio.

Articolo 60

Eleggibilità e incompatibilità

1. Sono eleggibili al CNF gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.
2. Non possono essere eletti coloro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanna esecutiva anche non definitiva ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento.

3. La carica di consigliere nazionale è incompatibile con quella di consigliere dell'ordine e di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina.

4. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza.

Capo IV

Congresso Nazionale Forense

Articolo 61

Congresso nazionale forense

1. Il CNF convoca il congresso nazionale forense almeno ogni tre anni.

2. Il congresso nazionale forense è la massima assise politica dell'avvocatura italiana nel rispetto dell'identità e dell'autonomia di ciascuna delle sue componenti associative. Tratta e formula proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonché le questioni che riguardano la professione forense.

3. Il congresso nazionale forense delibera autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie, ed elegge l'Organismo Congressuale Forense con mandato e durata triennale, deputato a dare attuazione ai suoi deliberati.

4. I suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente più di tre volte. È consentito esclusivamente per una volta un quarto mandato consecutivo se uno dei tre mandati ha avuto durata inferiore a un anno, sei mesi e un giorno, per qualsiasi causa.

TITOLO IV

ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE

Art. 62

Coordinamento con gli studi universitari in Giurisprudenza

1. Al fine di promuovere il coordinamento tra l'accesso alla professione di avvocato e gli studi universitari in Giurisprudenza, il CNF e la Conferenza nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e di Scienze giuridiche promuovono, anche mediante la stipulazione di apposita convenzione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la piena collaborazione tra i Dipartimenti di Giurisprudenza e Scienze giuridiche e le facoltà di Giurisprudenza e gli ordini forensi anche favorendo l'integrazione del corso di studi in Giurisprudenza (classe di laurea LMG-01) mediante l'introduzione di indirizzi o moduli di preparazione al tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato.
2. Gli indirizzi di cui al comma 1, ove istituiti, sono collocati nell'ultimo biennio del corso di studi e presuppongono il conseguimento dei crediti formativi unitari negli insegnamenti fondamentali, secondo quanto previsto dagli ordinamenti universitari.
3. Le convenzioni di cui al comma 1 prevedono il coinvolgimento dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati e delle Scuole forensi nell'organizzazione dei moduli e nell'erogazione degli insegnamenti.
4. La frequenza degli indirizzi professionalizzanti di cui al presente articolo può essere accompagnata, per almeno un semestre, dall'anticipazione del tirocinio secondo quanto previsto dall'articolo 64, comma 3.

Art. 63

Tirocinio per l'accesso alla professione forense

1. Il tirocinio ha l'obiettivo di assicurare la preparazione pratica all'esercizio della professione forense, nelle forme e nei modi stabiliti dalla presente legge, nonché la formazione teorica attraverso la frequenza con profitto di un corso di formazione.
2. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per diciotto mesi ed è finalizzato:
 - a) a promuovere l'acquisizione di competenze nelle materie oggetto dell'esame di Stato per l'accesso alla professione;
 - b) a favorire nel praticante la conoscenza dell'ordinamento e della deontologia forense attraverso la formazione teorica e la preparazione pratica allo svolgimento della professione, anche con riferimento ai rapporti con il Consiglio dell'Ordine, con il Consiglio Nazionale Forense e con le altre istituzioni forensi, nonché ai profili deontologici dell'esercizio dell'attività professionale;
 - c) all'acquisizione di competenze teoriche e pratiche in relazione alla gestione dello studio legale e dell'attività professionale, sia con riferimento agli aspetti organizzativi sia con riferimento agli aspetti fiscali e previdenziali.
3. I Consigli dell'Ordine vigilano sul corretto ed effettivo svolgimento del tirocinio mediante controlli semestrali, che possono includere colloqui individuali con il praticante e con l'avvocato presso cui svolge il tirocinio.

4. Presso ciascun Consiglio dell'Ordine è tenuto un Registro dei praticanti. L'iscrizione nel Registro è condizione necessaria per lo svolgimento del tirocinio. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal Titolo II della presente legge.

Art. 64

Contenuto del tirocinio

1. Il tirocinio è svolto presso un avvocato con anzianità di iscrizione nell'albo non inferiore a cinque anni e comporta la frequenza continuativa dello studio legale nonché l'affiancamento effettivo dell'avvocato nello svolgimento dell'attività professionale per l'intera durata del tirocinio.

2. Il tirocinio può essere altresì svolto, per l'intera durata, presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico, anche se trasformato in persona giuridica di diritto privato, sino a quando sia partecipato prevalentemente da enti pubblici. Per non più di sei mesi, il tirocinio può essere altresì svolto in altro Paese dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione.

3. Per non più di sei mesi, il tirocinio può essere svolto durante l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea. Durante il semestre di tirocinio anticipato, il praticante è esonerato dalla frequenza del corso di formazione obbligatorio di cui all'articolo 65.

4. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse. La sussistenza delle ragioni ostative al contestuale svolgimento di attività di lavoro subordinato è valutata dal Consiglio dell'Ordine sulla base del contratto di lavoro.

5. Il tirocinio può essere interrotto, facendone motivata richiesta al Consiglio dell'Ordine. L'interruzione del tirocinio per oltre sei mesi, senza alcun giustificato motivo, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti.

6. Lo svolgimento del tirocinio non comporta di diritto l'instaurazione di un rapporto di lavoro. Decorsi sei mesi, al praticante può essere riconosciuto con apposito contratto un compenso commisurato all'effettivo apporto professionale. Al praticante è in ogni caso dovuto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio di attività per conto dello studio presso cui svolge il tirocinio.

7. Decorsi dodici mesi dall'iscrizione, il praticante può chiedere di essere abilitato al patrocinio mediante iscrizione in apposita sezione del Registro. Il praticante abilitato può esercitare la professione:

a) in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace per cause di valore non superiore a 25.000 euro;

b) in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace e in quelli per contravvenzioni ovvero delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla pena detentiva.

8. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni e non può comunque protrarsi oltre il termine entro cui è possibile mantenere l'iscrizione nel Registro dei Praticanti.

9. Il praticante abilitato al patrocinio è tenuto alla stipula di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di

documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti ed è tenuto a comunicarne gli estremi al cliente. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 9.

10. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso un altro Consiglio dell'Ordine. Il trasferimento è autorizzato dal Consiglio dell'Ordine di provenienza, che rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto e che deve essere allegato alla domanda di iscrizione nel Registro dei praticanti tenuto dal Consiglio dell'Ordine del luogo in cui si intende proseguire il tirocinio. Gli effetti della cancellazione dall'Albo di provenienza si producono solo al momento dell'iscrizione nel Registro dei praticanti tenuto dal Consiglio dell'Ordine del luogo in cui si intende proseguire il tirocinio.

11. Al termine del tirocinio, ove lo stesso sia stato svolto effettivamente e con profitto anche con riferimento alla frequenza del corso di formazione di cui all'articolo 65 ed al superamento della relativa verifica finale di apprendimento, il Consiglio dell'Ordine rilascia al praticante un certificato di compiuto tirocinio. Il certificato non può essere rilasciato decorsi sei anni dalla data dell'iscrizione nel Registro.

12. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Nell'ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.

13. Il Consiglio Nazionale Forense disciplina con proprio regolamento:

- a) le modalità di svolgimento del tirocinio e i criteri minimi per la valutazione del suo effettivo svolgimento, in termini di affari trattati e udienze, anche svolte in forma cartolare ovvero mediante partecipazione a procedimenti di soluzione delle liti alternativi alla giurisdizione, in numero non inferiore a venti per semestre e ad esclusione di quelle di mero rinvio;
- b) le modalità di verifica dell'effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio da parte del Consiglio dell'Ordine, ivi comprese le modalità di elaborazione delle relazioni semestrali da parte del praticante e dell'avvocato presso cui svolge il tirocinio e i criteri per la loro valutazione, che possono anche consistere, ove necessario, nello svolgimento di colloqui individuali;
- c) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento;
- d) le modalità di rilascio del certificato di compiuto tirocinio.

Art. 65

Formazione del praticante

1. Il tirocinio per l'accesso alla professione consiste, oltre che nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 64, nella frequenza con profitto per tutta la durata del tirocinio medesimo di un corso di formazione.

2. La frequenza con profitto del corso di formazione risulta dal superamento di una prova finale.

3. La frequenza del corso di formazione è obbligatoria e può essere sostituita unicamente dal conseguimento del diploma presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, fatto salvo lo svolgimento della prova finale di cui all'articolo 67.

Art. 66

Scuole forensi

1. I corsi di formazione per i praticanti sono organizzati dalle Scuole forensi, istituite dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati e dai soggetti accreditati dal Consiglio Nazionale Forense, sulla base di requisiti e criteri uniformi secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 67.

Art. 67

Contenuto della formazione

1. Il Consiglio Nazionale Forense disciplina, con proprio regolamento:

a) le modalità di istituzione delle Scuole forensi da parte dei Consigli dell'Ordine, individuando i criteri organizzativi e dimensionali minimi delle stesse, assicurando che i costi di iscrizione siano finalizzati esclusivamente alla copertura dei costi di gestione e disciplinando le modalità di istituzione delle Scuole in collaborazione tra più Consigli dell'Ordine;

b) i criteri di accreditamento, con cadenza annuale, degli altri soggetti che intendano organizzare corsi di formazione per i praticanti, assicurando il rispetto da parte di essi di requisiti uniformi su tutto il territorio nazionale, in relazione all'accessibilità della frequenza dei corsi e alla loro sostenibilità economica per il praticante;

c) i criteri di selezione dei docenti, uniformi per le Scuole forensi e per i soggetti di cui alla lettera b), assicurando che gli stessi siano selezionati tra avvocati con almeno dieci anni di anzianità di iscrizione nell'Albo e da ricercatori e professori di ruolo nelle università, in materie giuridiche, purché iscritti nell'Albo degli avvocati e che, nella selezione dei docenti, si tenga conto del livello di specializzazione, del volume e della qualità dell'attività professionale, delle pubblicazioni e della precedente attività di formazione svolta, nonché dell'assenza di precedenti disciplinari;

d) l'organizzazione dei corsi di formazione, gli orari e le modalità di svolgimento delle lezioni assicurando la loro sostenibilità sul piano logistico-organizzativo e la loro compatibilità con lo svolgimento del tirocinio presso lo studio legale;

e) la possibilità di svolgere formazione a distanza in modalità sincrona, nel limite del 40 per cento del monte orario con esclusivo riferimento alle lezioni frontali a carattere teorico, assicurando adeguate forme di controllo dell'effettività della frequenza;

f) l'omogeneità dei piani didattici a livello nazionale, con riferimento ai seguenti ambiti disciplinari:

1) redazione di atti giudiziari;

2) tecnica di ricerca del precedente giurisprudenziale, anche con riferimento all'utilizzo di strumenti digitali;

3) teoria e pratica del linguaggio giuridico;

4) diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto commerciale, diritto tributario;

5) diritto processuale civile, procedura penale, diritto del processo amministrativo e disciplina del processo dinanzi alle altre giurisdizioni speciali, anche con riferimento al processo telematico;

6) ordinamento, deontologia e previdenza forense;

7) utilizzo degli strumenti digitali e dell'intelligenza artificiale nell'esercizio dell'attività professionale e conoscenza della lingua inglese;

8) organizzazione dello studio legale, anche sotto il profilo fiscale e tecniche di promozione dell'attività professionale, nei limiti consentiti dal Codice deontologico.

g) le modalità di svolgimento della prova finale dell'apprendimento, secondo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4.

2. Le modalità di verifica dell'apprendimento consistono nello svolgimento di una unica prova finale, avente ad oggetto la redazione di un atto giudiziario a scelta del praticante in materia civile, penale o amministrativa. Le modalità di svolgimento della prova secondo criteri uniformi su tutto il territorio nazionale sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 5.

3. Gli elaborati sono valutati da una commissione composta da soggetti in possesso dei requisiti per la selezione come docente dei corsi di formazione. Nelle Scuole Forensi istituite dal Consiglio dell'Ordine, la commissione è nominata dai competenti organi della Scuola. Per la verifica finale dei corsi erogati dai soggetti accreditati ai sensi del comma 2, lett. b), la Commissione è nominata, per ciascun corso, dal Consiglio dell'Ordine distrettuale assicurando la presenza di un componente designato dal soggetto erogatore.

4. Il superamento della prova finale del corso è condizione per il rilascio del certificato di compiuto tirocinio e per l'accesso all'esame di Stato.

Art. 68

Esame di Stato per l'accesso alla professione di avvocato

1. L'esame di Stato si svolge in un'unica sessione annuale e si articola in una prova scritta e in una prova orale.

2. La prova scritta consiste nella redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo. La prova si svolge in presenza mediante sistemi di videoscrittura e al candidato è consentito l'uso dei codici annotati con la sola giurisprudenza.

3. La prova orale consiste in un colloquio avente ad oggetto:

a) la soluzione di un caso pratico che presupponga le conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia scelta preventivamente dal candidato tra quelle regolate dal codice civile o dal codice penale o dal diritto amministrativo;

b) la risposta a un quesito in materia di diritto processuale a scelta del candidato, a un quesito in una materia di diritto sostanziale a scelta tra diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo e un quesito in una materia a scelta tra diritto commerciale, diritto costituzionale, diritto del lavoro, diritto dell'Unione Europea e diritto tributario;

c) un quesito in materia di ordinamento, deontologia e previdenza forense.

4. Al termine del colloquio orale, la commissione verifica la conoscenza della lingua inglese da parte del candidato mediante lettura e traduzione orale di un breve testo giuridico.

5. La commissione di esame è nominata per ciascuna sessione con decreto del Ministro della giustizia, sentito il CNF, ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali: tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede; un effettivo e un supplente sono di regola prioritariamente magistrati in pensione, e solo in seconda istanza magistrati in servizio; un effettivo e un supplente sono professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche, anche in pensione.

6. Con il medesimo decreto, presso ogni sede di corte d'appello, è nominata una sottocommissione formata da cinque componenti effettivi e cinque supplenti con lo stesso criterio di cui al comma 5.

7. Presso ogni corte d'appello, ove il numero dei candidati lo richieda, possono essere formate con lo stesso criterio di cui al comma 5 ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati.
8. Esercitano le funzioni di segretario uno o più funzionari distaccati dal Ministero della giustizia.
9. Non possono essere designati nelle commissioni di esame avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o di un consiglio distrettuale di disciplina ovvero componenti del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF.
10. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell'ordine, di un consiglio distrettuale di disciplina, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto.
11. Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione della prova scritta tra i candidati e le sedi di corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. Per la valutazione della prova scritta, ogni componente della commissione d'esame dispone di dieci punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito un punteggio non inferiore a 30 punti. La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti dell'elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto.
12. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta. Per la valutazione della prova orale, ogni componente della commissione d'esame dispone di dieci punti di merito per le prove di cui al comma 3, lettera a) e lettera c) e di dieci punti di merito per ciascuno dei quesiti previsti dal comma 3, lettera b). Sono giudicati idonei i candidati che ottengono, nella prova orale, un punteggio complessivo non inferiore a 150 punti e un punteggio non inferiore a 30 punti per ciascuna delle prove di cui al comma 3, lettera a) e lettera c) e per ciascuno dei quesiti previsti dal comma 3, lettera b).
13. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione rilascia il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell'iscrizione negli albi.
14. Il Ministro della giustizia, con decreto adottato su proposta del CNF entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina con regolamento:
- a) le modalità e le procedure di svolgimento dell'esame di Stato, ivi comprese le modalità in cui è assicurata la pubblicità dell'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione;
 - b) i parametri di valutazione della prova scritta e di quella orale, da effettuare sulla base dei seguenti criteri: 1) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione; 2) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici; 3) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati; 4) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà; 5) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.

Art. 69

Disciplina transitoria per il tirocinio e per l'esame di Stato

1. Le disposizioni di cui al presente Titolo/Capo si applicano ai tirocini iniziati dopo l'entrata in vigore dei regolamenti previsti dagli articoli 64, comma 13, 67 e 68, comma 14.
2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, le Scuole forensi già costituite adeguano i loro ordinamenti a quanto previsto dalla presente legge.

3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, i soggetti che abbiano organizzato o intendano organizzare corsi di formazione obbligatori per i praticanti presentano apposita istanza di accreditamento al Consiglio Nazionale Forense.

4. Nelle more degli adempimenti previsti dai commi 2 e 3, è comunque consentita l'erogazione dei corsi di formazione anche ai fini del conseguimento del certificato di compiuta pratica.

TITOLO V DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Capo I Disposizioni generali

Articolo 70 Consigli distrettuali di disciplina

1. Il potere disciplinare sugli iscritti agli albi e registri appartiene ai Consigli Distrettuali di Disciplina forense.
2. Il Consiglio Distrettuale di Disciplina ha sede nel capoluogo distrettuale, ed è composto da membri eletti dai COA circondariali entro il 31 dicembre del primo anno della consiliatura ordinaria ed entra in carica il 1° gennaio successivo.
3. Ciascun COA elegge due consiglieri per i COA composti da cinque membri, tre consiglieri per i COA composti da sette membri, quattro consiglieri per i COA composti da nove membri, cinque consiglieri per i COA composti da undici membri, sei consiglieri di disciplina per i COA composti da quindici membri, sette consiglieri per i COA composti da ventuno membri, e otto consiglieri per i COA composti da venticinque membri. Almeno un terzo dei membri eletti dai singoli COA deve appartenere al genere meno rappresentato.
4. Il mandato ha durata triennale. I Consiglieri distrettuali non possono essere eletti consecutivamente più di tre volte.
5. Possono essere eletti coloro che non hanno subito una sanzione disciplinare definitiva, sono in regola con l'assolvimento degli obblighi formativi e con gli oneri dichiarativi e contributivi nei confronti del COA e di Cassa Forense.
6. Il Consiglio Distrettuale di Disciplina svolge la propria opera con sezioni composte da tre titolari e due supplenti. Non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all'ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere.
7. Il Consiglio Nazionale Forense disciplina con proprio regolamento l'elezione, il funzionamento dei Consigli Distrettuali di Disciplina e il procedimento disciplinare.

Articolo 71 Competenza disciplinare

1. Per il procedimento disciplinare è competente il Consiglio Distrettuale di Disciplina del distretto di iscrizione oppure del distretto nel cui territorio è stato compiuto il fatto di rilievo disciplinare. In ogni caso, si applica il principio della prevenzione relativamente al momento dell'iscrizione della notizia nell'apposito registro, ai sensi dell'articolo 79.
2. Qualora la notizia del fatto di rilievo disciplinare provenga o riguardi condotte dei Delegati di Cassa Forense, componenti OCF, Consiglieri degli Ordini e Consiglieri del CDD del Distretto, la competenza spetta al Consiglio Distrettuale di Disciplina territorialmente vicinior per come individuato con il regolamento del Consiglio nazionale forense di cui all'art. 70, comma 7. La disposizione si applica anche nell'ipotesi in cui la segnalazione disciplinare provenga dal Consigliere nazionale forense del Distretto.
3. Sul conflitto di competenza insorto fra Consigli Distrettuali di Disciplina si pronuncia il Consiglio Nazionale Forense a cui sono rimessi gli atti.

4. L'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata e circostanziata notizia al Consiglio Distrettuale competente quando nei confronti di un iscritto:

- a) è esercitata l'azione penale;
- b) è disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza;
- c) sono effettuati perquisizioni o sequestri;
- d) sono emessi provvedimenti che definiscono il grado di giudizio.

5. La cancellazione dall'albo, o registro dell'iscritto dopo la comunicazione della notizia dell'illecito interrompe il procedimento disciplinare innanzi al CDD. In caso di reiscrizione, il Consiglio dell'Ordine comunica prontamente al CDD la circostanza al fine della prosecuzione del procedimento interrotto. Il termine di prescrizione è sospeso nel periodo della cancellazione.

Articolo 72

Contenuto della decisione

1. Con il provvedimento che definisce il procedimento disciplinare possono essere deliberati:

- a) il proscioglimento, con la formula: «non esservi luogo a provvedimento disciplinare»;
- b) l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio della professione fino a cinque anni, radiazione.

Articolo 73

Sanzioni

1. L'avvertimento può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni. L'avvertimento consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.

2. La censura consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione.

3. La sospensione consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio della professione o dal tirocinio e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.

4. La radiazione consiste nella cancellazione dall'albo o registro e si applica per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell'incolpato nell'albo. Il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi sei anni dall'esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre l'anno successivo alla scadenza di tale termine.

Articolo 74

Richiamo verbale

1. Il richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, è motivatamente deliberato dall'Assemblea del Consiglio Distrettuale di Disciplina in caso di infrazioni lievi e scusabili dell'iscritto che non abbia già subito due volte lo stesso provvedimento.

2. Il richiamo verbale è formalizzato mediante notifica all'iscritto del provvedimento a firma del Presidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina contenente l'avviso che avverso lo stesso è ammessa opposizione nel termine di 15 giorni.

3. In caso di opposizione il Presidente del CDD assegna il procedimento alla sezione e nomina il consigliere istruttore che provvederà ai sensi dell'art. 81.
4. Il richiamo verbale non opposto non è impugnabile e della sua adozione è data comunicazione al COA dell'iscritto ai soli fini della sua annotazione nel fascicolo personale.

Articolo 75

Prescrizione dell'azione disciplinare

1. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto.
2. Il corso della prescrizione rimane sospeso nei casi previsti dagli articoli 71 comma 5 , 76 comma 2, 84 comma 4 e 85, comma 5.
3. Il termine della prescrizione è interrotto dalla comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito, dalla notifica della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza pronunciata dal CNF sul ricorso.
4. Da ogni atto interruttivo decorre un nuovo termine di prescrizione, ma in nessun caso il termine ordinario può essere prolungato di oltre un quarto. A tal fine non si computa il tempo in cui il procedimento disciplinare è sospeso.

Articolo 76

Rapporto con il processo penale

1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale avente ad oggetto i medesimi fatti.
2. Nel caso di condotta per la quale è pendente indagine penale ovvero è esercitata l'azione penale, il procedimento disciplinare aperto per i medesimi fatti può essere motivatamente sospeso per un massimo di due anni per l'acquisizione degli atti di indagine e di istruttoria dibattimentale che siano ritenuti indispensabili per l'accertamento del fatto disciplinarmente rilevante.
3. Il procedimento disciplinare è riaperto innanzi al medesimo CDD:
 - a) su istanza di parte, nel caso di decisione disciplinare di condanna, qualora sui medesimi sia intervenuta sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso;
 - b) d'ufficio, nel caso di decisione disciplinare di proscioglimento, qualora nel corso del procedimento disciplinare non siano state acquisite le prove che hanno fondato la condanna penale.
4. Il Presidente del CDD delibera la riapertura del procedimento con assegnazione a diversa sezione e diverso consigliere istruttore che procede ai sensi dell'art. 12. Il provvedimento di riapertura sospende l'esecuzione delle sanzioni disciplinari in corso.

Articolo 77

Comunicazioni e notifiche

1. Ogni provvedimento, comunicazione o notifica del Consiglio Distrettuale di Disciplina è effettuato alle parti a mezzo Posta Elettronica Certificata e, solo in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con Ufficiale Giudiziario.
2. Il CDD comunica al segnalante, anche a mezzo posta elettronica semplice, la chiusura del procedimento con delibera di archiviazione, applicazione di richiamo verbale o decisione all'esito di dibattimento.

Articolo 78

Poteri ispettivi del CNF

1. Il CNF può richiedere ai consigli distrettuali di disciplina notizie relative all'attività disciplinare svolta.
2. Il CNF può nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio innanzi alle magistrature superiori, ispettori per il controllo del regolare funzionamento dei consigli distrettuali di disciplina. Gli ispettori possono esaminare tutti gli atti, compresi quelli riguardanti i procedimenti archiviati. Gli ispettori redigono e inviano al CNF la relazione di quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte. Il CNF può disporre la decadenza di uno o più componenti dei consigli distrettuali di disciplina in caso di scarsa laboriosità, se abituale. Al componente decaduto subentra il primo dei non eletti.

Capo II

Del procedimento innanzi ai Consigli distrettuali di disciplina

Articolo 79

Notizia di fatti di rilievo disciplinare

1. Le notizie di fatti suscettibili di valutazione disciplinare possono essere fatte pervenire al CDD direttamente o tramite il COA presso il quale è iscritto il soggetto incolpato o nel cui circondario si sono svolti i fatti, ovvero sono acquisite dal CDD in seguito a segnalazione da parte dell'Autorità Giudiziaria
2. Quando è presentato un esposto, una denuncia o vi è comunque notizia di un fatto disciplinarmente rilevante, il Presidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina provvede a darne comunicazione al COA di iscrizione con richiesta di invio senza ritardo del fascicolo personale e lo notifica all'iscritto, invitando quest'ultimo a presentare le sue deduzioni entro il termine di venti giorni.
3. Quando la notizia di fatti di rilievo disciplinare è presentata al COA il Presidente dell'Ordine la trasmette immediatamente al CDD unitamente al fascicolo personale dell'iscritto affinché il CDD provveda alla notifica ai sensi del comma 2 e alla iscrizione e alla comunicazione di cui ai commi 4 e 5.
4. Il Presidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina provvede senza ritardo a iscrivere in apposito registro delle segnalazioni disciplinari l'acquisizione delle notizie di cui al comma 1, indicando il nome dell'iscritto a cui le stesse si riferiscono.
5. L'iscrizione è comunicata al segnalante con avvertimento che potrà richiedere l'accesso agli atti ai sensi della Legge 241/90 dopo il ricevimento della comunicazione di cui all'art. 77, comma 2.

Articolo 80

Determinazioni dell'adunanza plenaria

1. L'adunanza plenaria è validamente costituita con la partecipazione della metà più uno degli aventi diritto.
2. All'adunanza plenaria non possono partecipare i componenti eletti nella circoscrizione del consiglio dell'ordine al quale è iscritto il professionista cui si riferisce la delibera da assumere.
3. Acquisita la notizia e gli atti di cui all'art. 79, su proposta del Presidente, l'adunanza plenaria del Consiglio Distrettuale di Disciplina delibera a maggioranza l'archiviazione senza formalità nel

caso di prescrizione dell'azione disciplinare o manifesta infondatezza, ovvero delibera l'applicazione del richiamo verbale ai sensi dell'art. 74.

4. Le delibere di archiviazione di cui al comma precedente sono notificate al segnalato e al suo difensore, all'Ordine presso il quale l'avvocato è iscritto, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dell'Ordine di iscrizione e alla Procura Generale del distretto, con l'avvertimento che gli stessi potranno presentare impugnazione secondo le modalità di cui all'art. 86.

5. La delibera di applicazione del richiamo verbale contenente l'avviso di cui all'art. 74, comma 2, è notificata all'iscritto.

6. Qualora l'adunanza plenaria non provveda ai sensi del comma 3, il Presidente nella medesima seduta assegna il procedimento alla sezione e nomina il consigliere istruttore, scelto tra i consiglieri iscritti a un ordine diverso da quello dell'incolpato.

Articolo 81

Fase istruttoria preliminare

1. Il consigliere istruttore nominato è responsabile della fase istruttoria preliminare.
2. Il Consigliere, entro il termine massimo di sei mesi dalla nomina:
 - a) comunica senza ritardo all'iscritto l'avvio di tale fase;
 - b) provvede ad effettuare o acquisire ogni accertamento di natura istruttoria ritenuto necessario;
 - c) comunica al segnalato il deposito degli atti istruttori ed il capo di incolpazione avvertendolo che, nel termine dei successivi venti giorni, può estrarre copia di documenti, chiedere di essere ascoltato, anche con l'assistenza di difensore nominato, depositare memorie e documenti;
 - d) all'esito se non ritiene di proporre alla sezione motivata richiesta di archiviazione per prescrizione o infondatezza della notizia di illecito cita a giudizio l'incolpato formulando il capo di incolpazione, contestualmente trasmettendo il fascicolo alla sezione.

Articolo 82

Archiviazione

1. La sezione, senza la partecipazione del consigliere istruttore, può motivatamente accogliere la proposta di archiviazione da questi formulata.
2. La delibera di archiviazione deve essere comunicata al segnalato, al suo difensore nonché notificata all'Ordine presso il quale l'avvocato è iscritto, alla Procura della Repubblica del Tribunale dell'Ordine di iscrizione con avvertimento che potranno presentare impugnazione secondo le modalità di cui all'art. 86.
3. Nel caso in cui ritenga di non accogliere la richiesta di archiviazione la Sezione rimette gli atti al Consigliere Istruttore affinché formuli prontamente il capo di incolpazione e proceda alla citazione a giudizio dell'incolpato avanti a diversa sezione nominata all'uopo dal Presidente del CDD.

Articolo 83

Citazione a giudizio

1. La citazione a giudizio deve essere notificata all'incolpato e al difensore nominato, al Consiglio dell'Ordine in cui è iscritto e alla Procura della Repubblica del Tribunale dell'Ordine dell'iscritto almeno trenta giorni liberi prima della data di comparizione e deve contenere a pena di inammissibilità:

- a) le generalità dell'incolpato e del numero cronologico attribuito al procedimento;
- b) il capo di incolpazione con la precisa descrizione del fatto, dell'indicazione del tempo e del luogo dell'addebito e delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno gli stessi sono contraddistinti da lettere o da numeri;
- c) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione avanti la Sezione del Consiglio Distrettuale di disciplina designata per il dibattimento ed il giudizio, con l'avvertimento che l'incolpato può essere assistito da un difensore e che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento si procederà in sua assenza;
- d) l'avviso che l'incolpato ha diritto di accedere presso la segreteria del Consiglio per prenderne visione ed estrarre copia degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo;
- e) l'avviso che l'incolpato in qualunque momento ha facoltà di depositare memorie, produrre documenti, rendere dichiarazioni per esporre le proprie difese, e può chiedere o acconsentire di sottoporsi all'esame del consiglio distrettuale di disciplina con l'assistenza del difensore eventualmente nominato;
- f) l'elenco dei testimoni che il Consigliere Istruttore chiede alla sezione giudicante di voler escutere con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti;
- g) l'avviso che l'incolpato ha diritto di interrogare o di far interrogare i testimoni e che, entro il termine perentorio di cinque giorni prima della data fissata per il dibattimento, ha facoltà di indicare propri testimoni, con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti.
- h) l'avviso al Consiglio dell'Ordine alla Procura della Repubblica che hanno facoltà di partecipare al dibattimento e di rassegnare conclusioni.
- i) la data e la sottoscrizione del consigliere istruttore.

Articolo 84

Dibattimento

1. Nel dibattimento la sezione del Consiglio Distrettuale di Disciplina provvede preliminarmente all'ammissione e all'assunzione dei mezzi istruttori ritenuti ammissibili e rilevanti e procede d'ufficio all'acquisizione di ogni eventuale ulteriore elemento probatorio necessario o utile per l'accertamento dei fatti. In ogni caso procede all'esame dell'incolpato che ne abbia fatto richiesta o che vi abbia acconsentito.
2. Le dichiarazioni e i documenti provenienti dall'incolpato, gli atti formati e i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria preliminare e del dibattimento sono utilizzabili per la decisione. Gli esposti e le segnalazioni inerenti alla notizia di illecito disciplinare e i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso della fase istruttoria preliminare, che non sono stati confermati per qualsiasi motivo in dibattimento, sono utilizzabili per la decisione soltanto ove la persona dalla quale provengono sia stata citata per il dibattimento.
3. Sono utilizzabili gli atti del procedimento penale vertente sui medesimi fatti se acquisiti nel corso della fase istruttoria preliminare o in sede dibattimentale. I contenuti dei verbali di esame e di dichiarazioni testimoniali resi nel corso di procedimento penale vertente sui medesimi fatti sono utilizzabili nel giudizio disciplinare se resi nel contraddittorio con l'incolpato. I verbali di sommarie informazioni testimoniali resi nel corso delle indagini sono utilizzabili solo in presenza di ulteriori elementi di riscontro.

4. In caso di documentato legittimo assoluto impedimento a comparire dell'incolpato o del suo difensore la sezione rinvia la trattazione del procedimento con dichiarazione di sospensione del termine di prescrizione dell'azione disciplinare che in ogni caso non può essere superiore a 60 giorni.
5. Nel caso in cui nel corso del dibattimento emerga un fatto diverso da quello descritto nel capo di incolpazione, ovvero un fatto nuovo, il collegio delibera, con atto non impugnabile, la trasmissione degli atti al Presidente del CDD affinché provveda agli adempimenti di cui all'art. 80, comma 6.
6. In ogni momento del dibattimento la Sezione può definire il procedimento con dichiarazione di non luogo a provvedere per prescrizione.
7. Terminato il dibattimento, il presidente ne dichiara la chiusura e dà la parola per la discussione al pubblico ministero, al Presidente del Consiglio dell'Ordine presso il quale l'incolpato è iscritto, all'incolpato e al suo difensore, che hanno in ogni caso la parola per ultimi.
8. Conclusa la discussione, la sezione delibera il provvedimento a maggioranza, senza la presenza del pubblico ministero, dell'incolpato e del suo difensore. Ferma l'applicazione del comma 5, la Sezione può riqualificare il fatto contestato riconducendolo a principi o canoni deontologici diversi da quelli indicati nel capo di incolpazione, anche se più gravi, ed applicare le corrispondenti sanzioni. Conclusa la deliberazione, la sezione dà immediata lettura del dispositivo alle parti con indicazione del termine per il deposito della motivazione.
9. La decisione è depositata entro il termine di trenta giorni dalla lettura del dispositivo ed è notificata all'incolpato e al difensore, al Consiglio dell'Ordine presso il quale l'incolpato è iscritto e al Procuratore Generale della Repubblica presso la corte d'appello del distretto ove ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso il provvedimento. Nel caso di decisioni complesse, il termine per il deposito della motivazione può essere aumentato fino al doppio.
10. Per quanto non specificatamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le norme del codice di procedura penale, se compatibili.

Articolo 85

Casi di astensione e ricusazione

1. I componenti delle sezioni del Consiglio distrettuale di disciplina possono essere individualmente ricusati dalle parti per i motivi indicati dagli articoli 36 e 37 del codice di procedura penale in quanto applicabili nonché nell'ipotesi in cui sia giudicato un iscritto avente con gli stessi rapporti di associazione professionale e/o di collaborazione e/o che eserciti nei medesimi locali. Gli stessi devono astenersi quando ricorra un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non proposto.
2. Sulla ricusazione di un componente di sezione è competente altra sezione, all'uopo designata dal Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina.
3. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, i componenti del consiglio distrettuale di disciplina possono richiedere al Presidente l'autorizzazione ad astenersi. Il Presidente, in caso di accoglimento dell'istanza di astensione, procede all'immediata sostituzione del componente astenuto con un supplente.
4. L'istanza di ricusazione, sottoscritta dalla parte o dal difensore, contiene a pena di inammissibilità l'indicazione dei motivi sui cui si fonda e deve essere proposta prima dell'inizio del dibattimento.
5. La proposizione dell'istanza sospende il procedimento, anche ai fini della prescrizione.

6. La decisione sulla ricusazione è pronunciata, udito il componente ricusato e assunte, quando occorre, le prove offerte.

7. Il componente ricusato è sostituito con altro individuato dal Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina. Qualora non sia possibile la sostituzione, il Presidente rimette il procedimento al Consiglio distrettuale di disciplina costituito presso il Consiglio dell'Ordine distrettuale viciniore individuato con regolamento del Consiglio nazionale forense.

8. I provvedimenti di inammissibilità o di rigetto delle istanze di ricusazione pronunciate dal CDD sono impugnabili davanti al Consiglio nazionale forense nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. L'impugnazione non ha effetto sospensivo del procedimento pendente innanzi al CDD ma il Consiglio nazionale forense può sospenderne il corso in caso di non manifesta infondatezza o inammissibilità.

Capo III

Impugnazione, esecutività ed esecuzione delle decisioni disciplinari

Articolo 86

Impugnazione delle decisioni del Consiglio distrettuale di disciplina

1. Avverso le decisioni del Consiglio Distrettuale di Disciplina che definiscono il procedimento e avverso quelle di archiviazione possono proporre ricorso avanti ad apposita sezione disciplinare del Consiglio Nazionale forense, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, l'incolpato, il Consiglio dell'ordine presso cui l'incolpato è iscritto e il Procuratore generale del Distretto della Corte d'appello ove ha sede il Consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione. Nel medesimo termine il ricorso è notificato a cura del ricorrente alle altre parti.

2. Il ricorso è depositato presso il Consiglio distrettuale di disciplina che ha pronunciato il provvedimento e deve contenere a pena di inammissibilità l'indicazione specifica:

- a) degli estremi del provvedimento impugnato e della data di notifica dello stesso;
- b) dei capi o delle parti del provvedimento ai quali si riferisce l'impugnazione e delle relative richieste di riforma;
- c) dei motivi e delle ragioni di fatto e di diritto che ne sono alla base.

3. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento.

4. Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo si osservano le disposizioni relative all'esercizio delle funzioni giurisdizionali del Consiglio nazionale forense.

Art. 87

Sospensione cautelare

1. La sospensione cautelare dall'esercizio della professione o dal tirocinio può essere deliberata dal Consiglio Distrettuale di Disciplina qualora nei confronti dell'iscritto vi sia:

- a) applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di impugnazione;
- b) applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 35 del codice penale, anche se è stata disposta la sospensione condizionale della pena, irrogata con la sentenza penale di primo grado;
- c) applicazione di misura di sicurezza detentiva; d) condanna in primo grado per i reati previsti negli articoli 372, 374, 377, 377 bis, 378, 379, 380, 381, 382, 640, 646 e del codice penale, se commessi

nell'ambito dell'esercizio della professione o del tirocinio, 244, 648-bis e 648-ter del medesimo codice;

d) condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.

2. La sospensione cautelare può essere irrogata per un periodo non superiore ad un anno ed è esecutiva dalla data della notifica all'interessato. I suoi effetti non sono sospesi dall'impugnazione del provvedimento al CNF.

3. La sospensione cautelare, previa audizione anche in forma telematica dell'iscritto, è deliberata dalla sezione già designata qualora per i medesimi fatti sia pendente il procedimento disciplinare ovvero dalla sezione designata dal Presidente del CDD che contestualmente procede alla nomina del Consigliere Istruttore.

4. La sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione, il consiglio distrettuale di disciplina non deliberi il provvedimento sanzionatorio;

5. La sospensione cautelare può essere revocata o modificata nella sua durata, d'ufficio o su istanza di parte, qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia adeguata ai fatti commessi.

6. Contro la sospensione cautelare l'interessato può proporre ricorso avanti il CNF nel termine di trenta giorni dall'avvenuta notifica nei modi previsti per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari.

7. Il consiglio distrettuale di disciplina dà immediata notizia del provvedimento di sospensione cautelare al consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto l'avvocato affinché provveda alle comunicazioni di cui all'art. 19.

Articolo 88

Esecutività della decisione disciplinare

1. Le decisioni disciplinari di condanna sono esecutive:

a) dalla scadenza del termine per la proposizione del ricorso al Consiglio nazionale forense;

b) dalla notifica all'iscritto della sentenza del Consiglio nazionale forense;

c) dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione che definisce l'impugnazione;

d) dalla scadenza del termine per la proposizione del ricorso in riassunzione al Consiglio Nazionale forense a seguito di cassazione con rinvio da parte delle Sezioni unite della Corte di cassazione.

2. L'esecuzione della sanzione è sospesa in caso di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del Consiglio nazionale forense da parte delle Sezioni unite della Corte di cassazione.

3. Gli effetti della sospensione e della radiazione decorrono dal giorno successivo al verificarsi degli eventi di cui al comma 1 senza necessità di alcun ulteriore avviso all'incolpato.

Articolo 89

Esecuzione delle sanzioni

1. Per l'esecuzione della sanzione è competente il Consiglio dell'ordine al cui albo o registro è iscritto l'incolpato. Quando sia divenuta definitiva la decisione che irroga una sanzione disciplinare ovvero che pronuncia il proscioglimento, il Segretario del Consiglio distrettuale di disciplina ne dà comunicazione sia all'Ordine di appartenenza, sia a quello che abbia ricevuto la segnalazione disciplinare.

2. In caso di più sanzioni di sospensione dall'esercizio della professione si sconta prima quella divenuta esecutiva per prima e poi le successive.
3. La sanzione divenuta definitiva e il richiamo verbale vengono annotate nel fascicolo personale dell'iscritto e sono trasmesse all'archivio centrale telematico di cui all'art. 27.
4. Nel caso di radiazione, il Consiglio provvede a cancellare il nome dell'avvocato dall'albo e a iscriverlo nel relativo elenco.
5. Nel caso di sospensione, il Presidente del Consiglio dell'Ordine comunica all'iscritto il termine finale dell'esecuzione della sanzione, detraendo:
 - a) il periodo di sospensione cautelare e di sospensione o radiazione presofferta per il medesimo fatto;
 - b) il periodo della misura dell'interdizione dall'esercizio della professione inflitta dall'autorità giudiziaria per il medesimo fatto e non coincidente con provvedimenti di sospensione irrogati in sede disciplinare;
 - c) il periodo di sospensione cautelare e di sospensione o radiazione presofferte per fatti diversi e successivi il cui procedimento si sia concluso con decisione o sentenza irrevocabile di proscioglimento nel merito.
6. Nel caso di sospensione e radiazione esecutive ovvero di sospensione cautelare è data comunicazione senza indugio ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione, ai presidenti dei consigli dell'ordine del relativo distretto. Copia della comunicazione è pubblicata in apposita sezione dell'albo telematico con indicazione del termine finale.
7. Qualora la sanzione definitiva sia resa nei confronti di iscritto cancellatosi prima dell'esecuzione, le comunicazioni di cui ai commi precedenti e l'esecuzione della sanzione avvengono alla data di reinscrizione.

Articolo 90

Riabilitazione

1. L'iscritto può chiedere, per una sola volta, la riabilitazione al Consiglio dell'Ordine ove era iscritto al momento della irrogazione della sanzione ove successivamente non abbia commesso ulteriori illeciti, non abbia procedimenti disciplinari pendenti, e, qualora penalmente condannato per gli stessi fatti, abbia ottenuto la riabilitazione penale. L'istanza è proponibile decorso:
 - a) un anno per il caso dell'avvertimento;
 - b) due anni per il caso della censura;
 - c) quattro anni per il caso della sospensione fino ad un anno;
 - d) sette anni per il caso della sospensione superiore all'anno.
2. La riabilitazione comporta la cessazione di tutti gli effetti della sanzione irrogata, ivi compresi quelli accessori e preclusivi.
3. L'avvenuta riabilitazione viene annotata nel fascicolo personale dell'iscritto ma non dovrà essere riportata o riferita in alcun documento o certificazione, salvo in caso di richiesta dall'Autorità Giudiziaria; in tale ipotesi l'annotazione dovrà essere accompagnata dall'indicazione di intervenuta riabilitazione.
4. Le previsioni dei commi precedenti si applicano anche alle sanzioni comminate con provvedimento definitivo al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 91

Disposizione finale

1. La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE

Art. 92

Disposizioni transitorie

1. In attesa dell'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 11 comma 5 della presente legge, ai fini della determinazione del compenso dell'avvocato si applicano i parametri di cui al decreto ministeriale n. 55 del 2014, e successive modifiche e integrazioni.
2. Il divieto di cui all'art. 16 comma 9 della presente legge si applica ai mandati conferiti in data successiva all'entrata in vigore della presente legge.